



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E CODICE DI COMPORAMENTO

ADOTTATO AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N.
231

MAGMA S.R.L.

Via Mons. Virgilio 33, Tortoli (NU)

P.IVA 01621490919

Pec: magmaevents@pec.it

MAGMA S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E CODICE DI COMPORTAMENTO

Adottato ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

PARTE GENERALE pagg. 3-17

PARTE SPECIALE pagg. 18-43

PARTE GENERALE

I. PANORAMICA

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito nel testo anche “decreto 231”) - in controtendenza al principio secondo cui le persone giuridiche non potessero incorrere in alcuna responsabilità dal brocardo “*societas delinquere non potest*”- ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità degli enti per gli illeciti conseguenti alla commissione di un reato.

Si tratta di un sistema di responsabilità atipico, caratterizzato da presupposti e conseguenze distinti da quelli previsti per la responsabilità penale della persona fisica.

In particolare, la persona giuridica può essere ritenuta responsabile se si accerta che, prima della commissione del reato da parte di un soggetto ad esso funzionalmente collegato, non aveva adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a evitare reati della specie di quello verificatosi.

Quanto alle conseguenze, l’accertamento dell’illecito previsto dal decreto 231 espone l’ente all’applicazione di gravi sanzioni, che ne colpiscono il patrimonio, l’immagine e la stessa attività.

Le imprese e le associazioni sono i principali destinatari della disciplina contenuta nel decreto 231.

E’ bene chiarire che non tutti i reati rientrano nell’ambito di applicabilità della 231: infatti, tale normativa si fonda sul principio di tassatività, in virtù del quale si configura responsabilità in capo agli enti soltanto laddove le condotte realizzate integrino alcuna delle fattispecie tassativamente previste dal D.lgs 231, i c.d. “reati-presupposto”.

II. I REATI-PRESUPPOSTO DEL D. LGS. 231/2001

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono espressamente elencate agli artt. 24 e ss. del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

I reati-presupposto sono suddivisi per categoria e ciascuna disposizione prevede più fattispecie sussumibili nella medesima.

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono i seguenti.

A) Delitti contro il patrimonio culturale introdotti dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22 (art. 25 *septiesdecies* D.Lgs. n. 231/2001):

- Furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.);
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.);
- Importazione e esportazione illecita di beni culturali (artt. 518 *decies* e 518 *undecies* c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *nonies* c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.);
- Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli (art. 518 *quindecies* c.p.).

B) Reati contro la Pubblica Amministrazione modificati dalla Legge 190/2012, dalla Legge n. 161/2017 e dalla Legge n. 3/2019, nonché da ultimo dal D. Lgs. n. 75/2020 (artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/2001):

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 *bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 *ter* c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode in agricoltura (art. 2, L. n. 898/1986);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- Corruzione (artt. 318, 319, 319 *bis*, 320, 321, 322 *bis* c.p.);

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- Peculato (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.);
- Indebita destinazione di denaro, beni o utilità - "peculato per distrazione" (art. 314 *bis* c.p.);
-

C) Delitti contro gli animali introdotti dalla Legge 6 giugno 2025, n. 82 (art. 25 *undevicies*):

- Uccisione di animali (art. 544 *bis* c.p.);
- Maltrattamento di animali (art. 544 *ter* c.p.);
- Organizzazione di spettacoli con sevizie (art. 544 *quater* c.p.);
- Combattimenti tra animali (art. 544 *quinqies* c.p.);
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.);
- Abbandono di animali (art. 727 c.p.);
- Distruzione di habitat protetti (art. 733 *bis* c.p.);
- Aggravante comune (art. 544 *septies* c.p.).

D) Riciclaggio di beni culturali e distruzione/saccheggio di beni culturali e paesaggistici introdotti dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22 (art. 25 *duodevicies*):

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.).

E) Delitti informatici e trattamento illecito di dati introdotti nel Decreto dalla Legge n. 48/2008 e modificati dal D. Lgs. n. 7 e 8/2016, nonché dalla L. 133/2019 (art. 24 *bis* D.Lgs. n. 231/2001):

- (Falsità in) Documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinqies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinqües* c.p.);
- Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, L. n. 133/2019).

F) Delitti di criminalità organizzata introdotti nel Decreto dalla Legge n. 94/2009 e modificati dalla Legge n. 69/2015, nonché modificati da ultimo dalla Legge n. 43/2019 (art. 24 *ter*):

- Associazione per delinquere, anche diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 *bis* e 602, nonché all'art. 12, comma 3 *bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma 3, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).

G) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti nel Decreto dalla Legge n. 409/2001 e modificati con Legge n. 99/2009 e successivamente dal D.Lgs. n. 125/2016 (art. 25 *bis*):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.).

H) Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti nel Decreto dalla Legge n. 99/2009 (art. 25 *bis*, comma 1):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

I) Reati societari, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. n. 61/2002 e modificati dalla Legge n. 262/2005 e, successivamente, dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 e dal D.Lgs. n. 38/2017 (art. 25 *ter*):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.);
- False comunicazioni sociali nelle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

J) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti nel Decreto dalla Legge n. 7/2003 (art. 25 *quater*):

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale art. 270 *quater* c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinq*ues c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);

- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1, d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 conv. con mod. in l. 6 febbraio 1980, n. 15);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2).
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti nel Decreto dalla Legge n. 7/2006 (art. 25 *quater*, comma 1):
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).

K) Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge n. 228/2003 e modificati con la Legge n. 38/2006 nonché modificato dalla Legge n. 199/2016 (art. 25 *quinquies*):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 *bis*, commi 1 e 2, c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 *quater*, comma 1, c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

L) Abusi di mercato, introdotti nel Decreto dalla Legge n. 62/2005 e modificati dalla Legge n. 262/2005, nonché dal D. Lgs. n. 107/2018 (art. 25 *sexies*):

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D. Lgs. n. 58/1998);
- Manipolazione del mercato (art. 185, D. Lgs. n. 58/1998).

M) Reati transnazionali, introdotti nel Decreto dalla Legge n. 146/2006:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater*, D.P.R. n. 43/1973);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. n. 309/1990);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D.Lgs. n. 286/1998);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

N) Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti nel Decreto dalla Legge 123/2007 e dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186 e modificati dalla Legge 3/2018 (art. 25 *septies*):

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

O) Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 231/2007 e modificati con la Legge n. 186/2014 (art. 25 *octies*):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 *ter*, comma 1, c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis* c.p.).

P) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti nel Decreto dalla Legge n. 99/2009 (art. 25 *nonies*):

- Immissione in sistemi di reti telematiche, a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. *a-bis*), Legge n. 633/1941);
- Reati di cui al punto precedente commessi in riferimento ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, Legge n. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171 *bis*, comma 1, Legge n. 633/1941);
- Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 *quinquies* e 64 *sexies* della Legge n. 633/1941, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 *bis* e 102 *ter*, Legge n. 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171 *bis*, comma 2, Legge n. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastro o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- Abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- Detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge n. 633/1941, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi

o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

- fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 *quater*, Legge n. 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'art. 102 *quinquies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171 *ter*, comma 1, Legge n. 633/1941);
- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171 *ter*, comma 2, Legge n. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 *bis*, Legge n. 633/1941, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181 *bis*, comma 2, di detti dati (art. 171 *septies*, Legge n. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies*, Legge n. 633/1941).

Q) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto nel Decreto dalla Legge n. 116/2009 (art. 25 *decies*):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).

R) Reati ambientali, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. n. 121/2011 e successivamente modificato ad opera della Legge 22 maggio 2015, n. 68, nonché da ultimo modificati dal D.Lgs. n. 21/2018 (art. 25 *undecies*):

- Inquinamento Ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- Disastro Ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'Ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452 *octies* c.p.); tale disposizione punisce più gravemente i suddetti reati nel caso in cui gli stessi vengano commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ex art. 416 c.p.;
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. n. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.Lgs. n. 152/2006);
- Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo D.Lgs. n. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (452 quaterdecies c.p.);
- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006);
- Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.;
- omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette;
- uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi;
- trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti;
- commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7, par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.;
- detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2, Legge n. 150/1992);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3, Legge n. 150/1992);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, Legge n. 150/1992);
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive dell'ozono (art. 3, Legge n. 549/1993);
- Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8, D.Lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera (art. 9, D.Lgs. n. 202/2007).

S) Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare inserito nel Decreto dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e modificati dalla Legge n. 161/2017 (art. 25 *duodecies*):

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 *bis*, D.Lgs. n. 286/1998);
- Trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12, comma 3, 3 *bis* e 3 *ter*, D.Lgs. n. 286/1998);
- Favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998).

T) Reati di razzismo e xenofobia introdotti per effetto dell'art. 5 della L. n. 167/2017 e modificati dal D.Lgs. n. 21/2018 (art. 25 *terdecies*):

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604 *bis* c.p.).

U) Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotti dalla Legge 39/2019 (art. 25 *quaterdecies*):

- Frode in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

V) Reati tributari introdotti dall'art. 6 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in L. 157/2019 e modificato dal D. Lgs. 75/2020 (art. 25 *quinqüesdecies*):

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e 2 *bis* del D. Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D. Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 2 *bis* del D. Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10 *quater* del D. Lgs. n. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta (art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000).

W) Reati di contrabbando introdotti dall'art. 5, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 75/2020, modificati con D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 (art. 25 *sexiesdecies*):

- sottrazione al pagamento dell'accisa su prodotti sottoposti a regime fiscale sospensivo (art. 49 *bis* D.Lgs. 504/1995);
- Omessa o falsa dichiarazione circa la quantità o qualità dei prodotti soggetti ad accisa (art. 40 e art. 55 D.Lgs. 504/1995);
- Movimentazione di prodotti in regime sospensivo senza e-AD o con documentazione irregolare (art. 7 e 10 D.Lgs. 504/1995 e Reg. (UE) 2020/262);
- Falsificazione di documenti doganali o DAS elettronici (art. 55 D.Lgs. 504/1995 e art. 292 c.p.);
- Uso indebito di depositi fiscali o esercizio non autorizzato dell'attività (art. 4 e 5 D.Lgs. 504/1995);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 282 del D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 del D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 del D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 del D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 del D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 del D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 del D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 del D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse e restituzione di diritti (art. 290 del D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 del D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis del D.P.R. n. 43/1973);

- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *ter* del D.P.R. n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater*);
- Altri casi di contrabbando (art. 292, D.P.R. n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 del D.P.R. n. 43/1973).

1.—

III. LE SANZIONI PREVISTE A CARICO DELL'ENTE

Le sanzioni previste dal Decreto a carico della Società relative alla commissione o tentata commissione dei Reati possono consistere in:

- a) **sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare)** – la sanzione pecuniaria è determinata attraverso un sistema basato sulle “quote” che possono essere inflitte in numero non inferiore a 100 (cento) e non superiore a 1000 (mille)¹⁰. Ciascuna quota ha un importo variabile tra un minimo e un massimo. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto di criteri oggettivi legati alla gravità del fatto, al grado della responsabilità dell'ente nonché all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, nonché di criteri soggettivi legati alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, che incidono sulla determinazione del valore pecuniario della quota, al fine di assicurare l'efficacia della sanzione;
- b) **sanzioni interdittive** (applicabili anche come misura cautelare) di durata non inferiore a 3 (tre) mesi e non superiore a 2 (due) anni, che, a loro volta, possono consistere – a titolo esemplificativo e non esaustivo – in:
 - (i) interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
 - (ii) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni;
 - (iii) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - (iv) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
 - (v) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per quanto attiene alle sanzioni pecuniarie, esse sono obbligatoriamente applicate, in base all'art. 10, comma 1, in ogni ipotesi di responsabilità amministrativa da reato, mentre le altre sanzioni sono accessorie a quella pecuniaria ed eventuali a seconda del reato effettivamente commesso o tentato.

Le sanzioni interdittive si applicano, in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- (i) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da Soggetti Apicali ovvero da Soggetti Sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- (ii) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva;

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- i. l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
 - ii. l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione tenuto conto delle dimensioni dell'ente e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato.
- c) **Confisca del profitto** che l'ente ha tratto dal reato (e sequestro preventivo, in sede cautelare);
 - d) **Pubblicazione della sentenza di condanna.**

III. LE SANZIONI PREVISTE A CARICO DELL'ENTE

Le sanzioni previste dal Decreto a carico della Società relative alla commissione o tentata commissione dei Reati possono consistere in:

- a) **sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare)** – la sanzione pecuniaria è determinata attraverso un sistema basato sulle “quote” che possono essere inflitte in numero non inferiore a 100 (cento) e non superiore a 1000 (mille)¹⁰. Ciascuna quota ha un importo variabile tra un minimo e un massimo. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto di criteri oggettivi legati alla gravità del fatto, al grado della responsabilità dell'ente nonché all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, nonché di criteri soggettivi legati alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, che incidono sulla determinazione del valore pecuniario della quota, al fine di assicurare l'efficacia della sanzione;
- b) **sanzioni interdittive** (applicabili anche come misura cautelare) di durata non inferiore a 3 (tre) mesi e non superiore a 2 (due) anni, che, a loro volta, possono consistere – a titolo esemplificativo e non esaustivo – in:
 - (i) interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
 - (ii) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni;
 - (iii) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - (iv) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
 - (v) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per quanto attiene alle sanzioni pecuniarie, esse sono obbligatoriamente applicate, in base all'art. 10, comma 1, in ogni ipotesi di responsabilità amministrativa da reato, mentre le altre sanzioni sono accessorie a quella pecuniaria ed eventuali a seconda del reato effettivamente commesso o tentato.

Le sanzioni interdittive si applicano, in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- (i) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da Soggetti Apicali ovvero da Soggetti Sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- (ii) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva;

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
 - 2) l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione tenuto conto delle dimensioni dell'ente e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato.
- c) **Confisca del profitto** che l'ente ha tratto dal reato (e sequestro preventivo, in sede cautelare);
 - d) **Pubblicazione della sentenza di condanna.**

IV. IL MODELLO ORGANIZZATIVO

Attraverso l'adozione del Modello, la Società intende pertanto perseguire le seguenti finalità:

vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 231/2001;

diffondere la consapevolezza che dalla violazione del medesimo Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello, dei principi del Codice Etico e dei protocolli, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico della Società;

ribadire che tali forme di comportamento illecito sono condannate, in quanto le stesse, anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio, sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;

consentire alla Società, grazie a un insieme di procedure e a una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il presente documento rappresenta dunque il Modello adottato da Magma S.r.l., per evitare, o quantomeno ridurre a un "livello accettabile", il rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto medesimo da parte dei suoi Organi sociali, Dipendenti e Collaboratori a qualsiasi titolo, anche esterni.

Obiettivo del Modello è altresì quello di radicare negli Organi sociali, nei Dipendenti e in ogni Collaboratore a qualsivoglia titolo il rispetto dei principi etici, dei ruoli e delle relative modalità operative, nonché della filosofia della Società.

Per garantire effettività a quanto previsto nel Modello, la Società ha adottato un sistema di sanzioni disciplinari rivolto ai componenti degli Organi Sociali e ai Dipendenti nel caso in cui gli stessi tengano comportamenti non conformi al sistema etico/organizzativo adottato dalla Società.

Sempre a tal fine, nei confronti dei collaboratori esterni, la Società si dota dei rimedi contrattualistici previsti dalla Legge, quali la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.

Il Modello Organizzativo è costituito dalle seguenti parti:

A. Parte Generale – nella quale sono individuate e disciplinate la struttura e le componenti essenziali del Modello Organizzativo, nonché le modalità relative al suo aggiornamento e adeguamento.

B. Parte Speciale – nella quale sono indicate le aree "sensibili" e i reati ritenuti potenzialmente imputabili alla Società, nonché le procedure da adottare ai fini preventivi.

Separatamente:

C. Il Codice Etico (Allegato A) costituisce parte sostanziale ed integrante del Modello; le disposizioni in esso contenute costituiscono un fondamentale criterio di interpretazione dei principi, delle regole e delle prassi organizzative.

D. I Protocolli operativi (Allegato B), cui si rinvia nella Parte speciale dedicata alle aree di rischio e le fattispecie di reato individuate. I Protocolli operativi prevedono stringenti regole tecnico-pratiche nell'esecuzione di determinate attività (es. montaggio palchi).

Tutti i dipendenti, intesi come coloro che abbiano con la Società un rapporto di lavoro subordinato (**i Dipendenti**) e **tutti i collaboratori esterni** sono chiamati ad attenersi scrupolosamente a quanto ivi contenuto per non incorrere in responsabilità personale.

Ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 231/2001, infatti, il Modello deve, tra l'altro, soddisfare i seguenti requisiti:

- (i) *impostare i criteri e protocolli specifici volti a programmare la formazione ed attuazione delle decisioni della Società in materia di reati da prevenire;*
- (ii) *individuare le corrette modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- (iii) *prevedere obblighi di informazione (flussi informativi) nei confronti dell'**Organismo di Vigilanza**.*

V. LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto, oltre che delle prescrizioni del D. Lgs. 231/01, anche delle procedure e dei sistemi di controllo già operanti nella Società e ritenuti idonei come misure di prevenzione dei reati e di controllo sui processi potenzialmente strumentali, nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei medesimi.

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da diverse attività dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in linea con le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 e ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida emanate da Confindustria¹.

Si dà atto infine che, nella predisposizione e nell'aggiornamento del presente Modello 231, si è altresì tenuto conto dell'evolversi dei pronunciati giurisprudenziali più significativi formati in materia di D.Lgs. 231/2001 e responsabilità amministrativa degli enti.

¹ Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, emanate da Confindustria nel Giugno 2021.

VI. L'ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO

1. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'organismo a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento è individuato nell'Organismo di Vigilanza (**l'Organismo di Vigilanza** o anche **l'OdV**) che, inter alia, deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

In considerazione delle dimensioni e del settore operativo della Società, l'OdV è stato individuato in un organo monocratico, ossia in un unico membro dotato di adeguata autonomia, indipendenza e competenza in materia 231.

Il Decreto richiede che l'Organismo di Vigilanza svolga le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione, svincolato da ogni rapporto gerarchico con il Consiglio stesso e con i singoli responsabili delle Direzioni/Funzioni.

La Relazione Ministeriale² aggiunge che: *“l'Ente [...] dovrà inoltre vigilare sulla effettiva operatività dei modelli, e quindi sull'osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a preconstituire una patente di legittimità all'operato della società attraverso il ricorso ad organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente), dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti [...] di particolare importanza è la previsione di un onere di informazione nei confronti del citato organo di controllo interno, funzionale a garantire la stessa capacità operativa [...]”*.

Le Linee Guida precisano altresì che l'OdV sia un organismo monocratico dell'ente diverso dall'Organo sociale e che non abbia compiti operativi, che rispetti i requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

L'OdV è dotato di idonei mezzi organizzativi e finanziari necessari allo svolgimento delle proprie funzioni.

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza è inoltre assicurata dall'obbligo dell'Amministratore di approvare nel contesto di formazione del budget aziendale un'adeguata dotazione di risorse finanziarie, proposta dall'OdV stesso, della quale quest'ultimo possa disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti (e.g. consulenze specialistiche, trasferte, etc.).

Infine, deve possedere i requisiti di onorabilità e non deve versare in alcuna situazione, neppure apparente o potenziale, di conflitto di interesse.

A) autonomia e indipendenza: per “autonomia” si intende l'assenza di ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente della Società e, in particolare, dei Soggetti apicali che, anzi, sono soggetti al controllo dell'OdV; mentre, per “indipendenza” si intende l'assenza di condizionamento a livello economico e personale, l'OdV, inoltre, non deve versare in condizione di conflitto di interesse, anche potenziale;

B) professionalità: l'OdV deve essere in possesso di specifiche competenze professionali in materia ispettiva e consulenziale, ovvero competenze tecnico professionali adeguate a svolgere funzioni di analisi dei sistemi di controllo, valutazione e contenimento dei rischi, di elaborazione e valutazione dei questionari e, almeno uno dei membri deve avere competenze conoscenze di tipo giuridico idonee;

C) continuità d'azione: l'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è un struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la

² Si veda l'Articolo 3.4 della Relazione Ministeriale al D. Lgs. 231/2001

dovuta continuità nell'attività di vigilanza;

2. Nomina

La nomina dell'Organismo di Vigilanza monocratico è fatta dagli Amministratori della Società con apposito Atto, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci, che si esprimono a maggioranza dei 2/3.

Per la disciplina dell'incarico, si rinvia all'Atto di nomina.

3. Compiti, funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, in quanto organo monocratico, si avvale del supporto informativo della Cabina di Regia Legale ai fini della raccolta e dell'analisi dei dati relativi all'osservanza del Modello nelle varie funzioni aziendali. Restano fermi l'autonomia di iniziativa e controllo proprie dell'OdV, che può in ogni caso interloquire direttamente con i responsabili di funzione e accedere a tutta la documentazione rilevante.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- a) Vigilare sulla diffusione e comprensione del Modello all'interno della Società.
- b) Vigilare sulla effettiva osservanza del Modello da parte degli Organi Sociali, dei Dipendenti e dei Collaboratori esterni, sia privati che imprese.
- c) Valutare l'efficacia e l'adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati.
- d) Proporre eventuali aggiornamenti del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative ovvero sia ritenuto opportuno un miglioramento del Modello Organizzativo stesso.
- e) coordinarsi e collaborare con le Funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali identificate.
- f) Verificare l'istituzione e il funzionamento di uno specifico canale informativo dedicato (i.e. indirizzo di posta elettronica), diretto a facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo.
- g) Approvare il programma delle attività di vigilanza nell'ambito della struttura e funzioni della Società.
- h) Analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello.
- i) Elaborare le risultanze degli interventi effettuati nell'espletamento delle proprie mansioni.
- j) Effettuare periodicamente, nell'ambito delle aree a rischio reato, verifiche su singoli processi e/o attività sensibili e/o procedure adottate, anche avvalendosi dell'ausilio dei responsabili delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte.
- k) Curare e assicurare i flussi informativi.
- l) Monitorare costantemente l'evoluzione dell'organizzazione aziendale allo scopo di valutare la necessità di aggiornamento dell'elenco delle aree aziendali a rischio reato, avvalendosi della collaborazione dei responsabili delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte.
- m) Richiedere ai responsabili di ciascuna area aziendale a rischio reato le informazioni ritenute rilevanti al fine di verificare l'effettività e l'adeguatezza del Modello.

- n) Curare, in collegamento con le altre funzioni aziendali interessate, il necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.
- o) Presentare le proposte di adeguamento del Modello agli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale.
- p) Verificare (follow-up) l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.
- q) Segnalare alle funzioni a tal fine competenti l'opportunità dell'adozione di sanzioni disciplinari a carico di responsabili di ipotesi di violazione del Modello.
- r) Monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, anche attraverso la predisposizione di documentazione interna idonea all'efficace attuazione del Modello, contenente le istruzioni d'uso, i chiarimenti ed i possibili aggiornamenti dello stesso.
- s) Esaminare e valutare le segnalazioni ricevute in ambito D.Lgs. 231/2001.
- t) Segnalare immediatamente a chi di competenza eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV può avvalersi del supporto delle altre funzioni aziendali, di volta in volta interessate, qualora ritenuto dallo stesso necessario e/o opportuno, al fine di conseguire la massima efficacia di azione.

L'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- i) Emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni che dovessero pervenirgli dalle Direzioni/Funzioni aziendali.
- ii) Accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D.Lgs. 231/2001.
- iii) Disporre che i responsabili delle Direzioni/Funzioni aziendali e, in ogni caso, tutti i soggetti coinvolti, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso.
- iv) Ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

Tenuto conto delle molteplici responsabilità attribuitegli e per un migliore svolgimento delle proprie attività, l'OdV può delegare uno o più compiti specifici a singoli suoi collaboratori, che li svolgeranno in nome e per conto dell'Organismo stesso, nonché avvalersi di professionisti esterni, ai quali affidare l'incarico di effettuare verifiche periodiche sul rispetto e l'efficacia del Modello, fermo restando l'obbligo del professionista esterno di riferire e informare senza indugio l'OdV.

4. Revoca dell'Organismo di Vigilanza

Il potere di revoca spetta all'Organo amministrativo, previa delibera dell'Assemblea dei Soci, soltanto laddove si verifichi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alcuna delle seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti
- violazione dei doveri propri
- inabilitazione o interdizione
- violazione degli obblighi di riservatezza
- omessa o insufficiente vigilanza

VI. L'ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO

Al fine di supportare l'OdV nell'efficace attuazione e aggiornamento del Modello 231, Magma S.r.l. ha istituito una Cabina di Regia Legale interna, composta dai responsabili delle principali funzioni aziendali coinvolte nella gestione del festival (es.: area legale, sicurezza sul lavoro, amministrazione, operation) sotto il coordinamento degli Amministratori. Tale organismo interno di coordinamento ha il compito di assicurare il costante monitoraggio delle attività sensibili identificate nel Modello, favorire la circolazione delle informazioni rilevanti e verificare l'implementazione delle procedure 231 nelle diverse aree operative. La Cabina di Regia si riunisce con cadenza prefissata (es. trimestrale o prima/dopo ogni grande evento) e riferisce all'OdV sugli esiti dei controlli e sulle criticità emerse, fungendo da interfaccia tra le unità operative e l'Organismo di Vigilanza.

PARTE SPECIALE

La **Magma S.r.l.**, consapevole dell'importanza di adottare una strategia funzionale alla realtà, alle attività che svolge e al contesto in cui si inserisce, che sia efficiente ed efficace nel Risk management e nella prevenzione degli illeciti, adotta il seguente modello organizzativo ai sensi del D.lgs. 231.

LA SOCIETÀ

La Magma S.r.l (la "Società") è un'impresa che opera nel complesso settore dell'organizzazione degli eventi.

Ad oggi, la Magma, affiancando e collaborando con grandi artisti, i loro staff, le grandi imprese di produzione, è divenuta un punto di riferimento per il settore dello spettacolo, sia a livello locale che a livello nazionale.

Nel corso degli anni si è assistito ad una crescita esponenziale del lavoro, della clientela e del prestigio della Magma S.r.l.

Ciò è un punto di partenza.

L'obiettivo nel medio-lungo periodo della Magma S.r.l. è quello di diventare tra le società *leader* a livello mondiale nell'organizzazione di eventi.

I. ASSETTO ORGANIZZATIVO

DATI IMPRESA

Indirizzo Sede legale: TORTOLÌ (NU) VIA MONSIGNOR VIRGILIO 33 CAP 08048

Domicilio digitale/PEC: magmaevents@pec.it

Indirizzo Internet: www.magmaevents.com

Numero REA NU - 116082

Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese: 01621490919

Data di iscrizione: 27/12/2021

Partita IVA 01621490919

Forma giuridica: Società a Responsabilità Limitata

Data atto di costituzione: 17/12/2021

Data iscrizione: 27/12/2021

Data ultimo protocollo: 14/04/2022

Amministratori: PERINO GIORGIO, USAI LUCA

Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di START-UP INNOVATIVA

Estremi di costituzione Data atto di costituzione: 17/12/2021

CAPITALE SOCIALE

Capitale sociale in Euro Deliberato: 10.800,00

Sottoscritto: 10.800,00

Versato: 10.800,00

Conferimenti in denaro

AMMINISTRAZIONE

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale individuale disgiuntiva e amministrazione pluripersonale individuale congiuntiva.

Amministratori:

Luca Usai

Rappresentante legale dell'impresa

Nato a LANUSEI (NU) il 14/06/1992

Codice fiscale: SUALCU92H14E441G

residenza TORTOLÌ (NU)

VIA VESPUCCI 58 CAP 08048

Data atto di nomina 17/12/2021

Data iscrizione: 27/12/2021

Durata in carica: 3 esercizi

Data presentazione carica: 24/12/2021

Giorgio Perino

Rappresentante legale dell'impresa

Nato a LANUSEI (NU) il 11/03/1983

Codice fiscale: PRNGRG83C11E441B

residenza LOTZORAI (NU)

VIA BARI 7 CAP 08040

Data atto di nomina 17/12/2021

Data iscrizione: 27/12/2021

Durata in carica: 3 esercizi

Data presentazione carica: 24/12/2021

Poteri spettanti all'organo amministrativo: tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, eccetto quelli specificamente riservati ai soci.

SOCI

VIRDIS PIERPAOLO (VRDPPL89H05E441I), 3.600,00 proprietà

PERINO GIORGIO (PRNGRG83C11E441B), 1.800,00 proprietà

PERINO ROBERTO (PRNRRT75S25D869A), 1.800,00 proprietà

MELIS SILVIA (MLSSLV69D51B354M), 1.200,00 proprietà

USAI LUCA (SUALCU92H14E441G), 1.200,00 proprietà

USAI MARIO (SUAMRA53P08E387X), 1.200,00 proprietà

II. SISTEMA SANZIONATORIO

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'irrogazione di una condanna penale nei confronti del dipendente, del dirigente o del soggetto apicale o dall'instaurarsi di un procedimento penale e finanche dalla commissione di un reato rilevante ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Ai fini dell'applicazione del sistema disciplinare, costituisce condotta rilevante, che determina l'applicazione di eventuali sanzioni, ogni azione o comportamento, anche di carattere omissivo, posto in essere in violazione delle norme contenute nel presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

In particolare, sotto il profilo oggettivo ed in termini di gradualità, si tiene conto delle: violazioni del Modello che non hanno comportato esposizione a rischio o hanno comportato modesta esposizione a rischio; violazioni del Modello che hanno comportato una apprezzabile o significativa esposizione a rischio; violazioni del Modello che hanno integrato un fatto di rilievo penale.

A) SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

Gli Amministratori saranno anch'essi sottoposti alla vigilanza dell'OdV, il quale avrà il compito di riferire senza indugio sulle iniziative da intraprendere per mitigare o riparare

Qualora si ravvisi l'inosservanza di alcuna delle prescrizioni del presente Modello da parte dell'Organo amministrativo, i Soci sono chiamati a valutare e a disporre, tenuto conto della gravità della violazione e delle conseguenze da essa derivate, sanzioni pecuniarie.

B) SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI SOTTOPOSTI ALL'ALTRUI DIREZIONE

In relazione al personale dipendente, il Lavoratore è obbligato a rispettare le procedure, le disposizioni, i protocolli imposti dalla Società, a pena di attivazione del procedimento disciplinare ai sensi della Legge n. 300/1970 ("Statuto dei Lavoratori").

Le prescrizioni del presente modello sono vincolanti per tutti i dipendenti, a prescindere dalla loro posizione all'interno della Magma S.r.l.

Il Dipendente che si riterrà responsabile di violazioni del presente Modello incorrerà in sanzioni disciplinari, pur sempre in misura proporzionata e adeguata al caso di specie e nel rispetto delle norme di cui allo Statuto dei Lavoratori.

C) MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS

Nello svolgimento delle proprie attività, la Magma S.r.l. si avvale di collaborazioni esterne, sia con imprese che con singoli professionisti.

Nell'ambito di queste, la Società si preoccupa affinché ciascun soggetto collaboratore, sia esso una persona giuridica o persona fisica, presti la propria opera, intellettuale o manuale, nell'assoluto rispetto delle norme di legge, dei regolamenti, nonché delle procedure e dei protocolli, tra cui il presente Modello, adottati dalla Magma S.r.l..

Ogni rapporto di collaborazione sarà regolato contrattualmente, che recherà appositamente una clausola di impegno all'osservanza delle disposizioni del presente Modello, nonché una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. che consentirà alla Società di risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, qualora dalle normali attività di verifica dovesse emergere ovvero si verificasse qualsivoglia violazione di alcuna delle prescrizioni del presente Modello.

Inoltre, la Magma S.r.l. farà sottoscrivere a ciascuna ditta esterna/professionista esterno che dovesse collaborare con essa un'apposita dichiarazione vincolante di presa visione e accettazione degli impegni e delle obbligazioni prescritte ai sensi del presente Modello.

III. RISK ASSESSMENT: AREE DI RISCHIO E MATRICE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO

A seguito dell'attività di *Risk Assessment*, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 nelle seguenti aree di attività aziendali (come Processi Strumentali), che vengono riportate di seguito.

- A.** REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE [ARTT. 24 E 25]
- B.** REATI SOCIETARI [ART. 25 *TER*]
- C.** REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE [ART. 25 *QUINQUIES*]
- D.** REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO [ART. 25 *SEPTIES*]
- E.** REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE [ART. 25 *DUODECIES*]

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono i processi e le relative attività sensibili, di cui ai successivi paragrafi, i protocolli generali di prevenzione attuano i seguenti principi:

- sono legittimati a trattare con la pubblica amministrazione soggetti che siano stati previamente identificati a tale scopo;
- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nello Statuto e nel Codice Etico e nelle Linee di Condotta della Società;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le diverse mansioni presenti all'interno della Società;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun soggetto, e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sono congruenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- l'accesso ai dati della Società è conforme al D.Lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni o integrazioni, anche regolamentari;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura della funzione competente. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale, alla società di revisione e all'Organismo di Vigilanza;
- la scelta di eventuali consulenti esterni è motivata e avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondono ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, con le attività svolte e con le responsabilità affidate;
- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, sono costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- qualora le operazioni siano date in *outsourcing*, la Società comunichi al fornitore del servizio il proprio Codice Etico e il proprio Modello, dei cui principi ne richiede il rispetto attraverso opportune clausole contrattuali;
- l'Organismo di Vigilanza verifica che i protocolli di controllo della presente Parte Speciale siano oggetto di piena attuazione nel contesto delle procedure operative aziendali che disciplinano le attività a rischio.

A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE [ARTT. 24 E 25]

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa della Magma S.r.l.

Individua inoltre le cosiddette attività “sensibili” (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell’ambito dell’attività di *Risk Assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell’ambito delle sopracitate attività “sensibili”.

A titolo meramente esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione i seguenti Enti o categorie di enti, facendo riferimento per una elencazione formale all’art.1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001:

- Regioni;
- Città metropolitane;
- Province;
- Comuni;
- Autorità amministrative locali;
- Forze Armate e di Polizia;
- Protezione civile e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
- Organi giurisdizionali;
- altri Enti pubblici/Istituti;
- altri Enti incaricati di pubblico servizio.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D. Lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di Pubblico Servizio.

In considerazione delle attività di *Public Relations* che quotidianamente la Magma S.r.l. svolge, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale i seguenti reati:

LE SINGOLE FATTISPECIE

1) MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL’UNIONE EUROPEA [ART. 316 BIS C.P.]

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, di altri enti pubblici o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi di pubblico interesse cui erano destinate. Tenuto conto che il momento di consumazione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

2) INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI IN DANNO DELLO STATO O DELL’UNIONE EUROPEA [ART. 316 TER C.P.]

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute – si ottengano, per sé o per altri e senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea. In questo caso, non rileva il corretto utilizzo delle erogazioni (come invece previsto dall’art. 316-bis), poiché il reato si concretizza nel momento stesso dell’ottenimento dei finanziamenti in modo indebito. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie dell’art. 640-bis c.p., con riferimenti a quei casi in cui la condotta non integri gli estremi più gravi della truffa ai danni dello Stato.

3) FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE [ART. 356 C.P.]

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui sia commessa una frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali di cui all'art. 355 c.p.

4) TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA [ART. 640, COMMA 2, N.1 C.P.]

La fattispecie di cui all'art. 640 c.p. prevede un reato comune che può essere commesso da chiunque.

Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un altro soggetto, inducendo taluno in errore mediante artifici o raggiri. In particolare, nella fattispecie richiamata dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), rilevano i fatti commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

5) TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE [ART. 640 BIS C.P.]

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa (di cui all'art. 640 c.p.) sia posta in essere per conseguire indebitamente, contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

6) CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE [ART. 318 C.P.]

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

7) CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO [ART. 319 C.P.]

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p., si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

8) CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI [ART. 319 TER C.P.]

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei confronti di giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato nell'interesse dell'Ente (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

9) INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ [319 QUATER C.P.]

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

10) ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE [ART. 322 C.P.]

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

LE ATTIVITA' DI RISCHIO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione, sono di seguito riepilogate:

- 1) Gestione dei rapporti con: (a) Enti Territoriali, quali Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, Procure e Prefetture territoriali.

- 2) Gestione dei rapporti con le autorità di controllo (ASL, Vigili del fuoco, Ispettorato del Lavoro) in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche in sede di verifiche ispettive.
- 3) Gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali, anche in sede di verifiche ispettive (ASL, INAIL, etc.), nonché autorizzazioni amministrative.
- 4) Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in occasione degli adempimenti e di eventuali verifiche ispettive a fronte della produzione di rifiuti, inquinamento acustico.
- 5) Gestione dei rapporti con Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.), anche in occasione di verifiche o ispezioni, per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento: (a) predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro; (b) elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL; (c) controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente; (d) predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti pubblici.
- 6) Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici in occasione di verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate (es.: piano formativo, durata, rispetto dei limiti d'età, ecc.).
- 7) Richiesta di provvedimenti amministrativi in materia di sicurezza, salute, igiene sul lavoro e in ambito ambientale (es. Certificato di prevenzione incendi, denuncia impianti elettrici, scarichi idrici, ecc.); richieste di provvedimenti amministrativi (Agibilità dei locali, cambio/manutenzione insegne); attività di collaudo degli impianti e degli immobili (es. VV.FF. per rilascio CPI, ASL per certificazione impianti di messa a terra, ecc.); (e) richieste di variazioni in corso d'opera o di destinazione d'uso.
- 8) Predisposizione, sottoscrizione e trasmissione della documentazione di richiesta per l'ottenimento di un finanziamento pubblico (es. documentazione amministrativa richiesta dal bando, documentazione tecnica, etc.).
- 9) Presentazione di istanze alla P.A. al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, ecc) di interesse aziendale (ad es. mediante la produzione di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali).
- 10) la partecipazione a procedure di gara che prevedono comunque una gestione informatica (ad es. mediante l'alterazione di registri informatici della PA per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione: iscrizione in albi, ecc.); - la presentazione in via informatica alla P.A. di istanze e documentazione di supporto, al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, ecc) di interesse aziendale (ad es. laddove contenenti attestazioni/certificazioni non veritiere in merito all'esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali); - i rapporti con soggetti della P.A. competenti in materia fiscale o previdenziale in relazione alla ipotesi di modifica in via informatica dei dati (es. fiscali e/o previdenziali) di interesse dell'azienda (es. modelli 770), già trasmessi alla P.A.
- 11) Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferita a soggetti privati, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui: consulenze commerciali e collaborazioni a progetto; pubblicità; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza.

IPOTESI DI CONDOTTE ILLECITE

A titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- corruzione ed istigazione alla corruzione verso funzionari della P.A. con cui i rappresentanti, i soci o i dipendenti della Magma S.r.l. hanno continui rapporti, al fine di ottenere, facilitare ovvero rimuovere ostacoli per l'ottenimento di vantaggi per la medesima società;
- trasmissione, a qualunque mezzo, o rappresentazione alle Autorità di dati ed informazioni difforni rispetto alla realtà dei fatti, allo scopo di eludere l'applicazione di sanzioni, l'emissione di provvedimenti sfavorevoli ovvero per l'ottenimento di provvedimenti favorevoli ovvero contributi/finanziamenti/erogazioni.

- elargizione di compensi, somme o altra utilità ovvero comunque denominati in favore di funzionari della P.A. per l'ottenimento di provvedimenti favorevoli ovvero contributi/finanziamenti/erogazioni.

PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopra indicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

In particolare tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società.

Alla luce di quanto sopra, la Società impone che ciascun Amministratore, Socio, Dipendente, Collaboratore e qualunque altro soggetto preposto e munito di apposita delega a gestire e attuare i rapporti con la P.A., sottoposto o rappresentante osservi le seguenti regole comportamentali:

- Rispetto dei principi e delle norme di cui al presente Modello, in conformità con gli obblighi di legge e nel rispetto del Codice di comportamento.
- Predisposizione di un piano Anticorruzione, soggetto a continuo aggiornamento e revisione e nomina di un responsabile Anticorruzione.
- Adozione di un mansionario aziendale, anche digitale, preposto all'individuazione di ruoli e responsabilità.
- Gestione trasparente del flusso informativo e documentazione, conservazione e archiviazione, anche in database informatici e digitali, delle informazioni in possesso.
- Divieto di condivisione con terzi o con chiunque non autorizzato le credenziali per l'accesso ai sistemi informatici/digitali/telematici/software aziendali.
- Divieto di dazione o promessa di dare alcun omaggio o altra utilità, anche simbolicamente, a titolo di riconoscenza, per spirito di liberalità o come corrispettivo dell'adozione di provvedimenti autorizzativi emanati dalla P.A.
- Gestione del rapporto con i singoli funzionari amministrativi in modo impersonale, ai soli fini e scopi delle attività aziendali, esclusivamente per mezzo dei canali ufficiali previsti dalla legge, dai regolamenti, dalla prassi amministrativa e dalle regole aziendali.
- Monitoraggio e predisposizione di apposita reportistica interna concernente la partecipazione a gare e trattative pubbliche con la P.A.
- Inserimento, nei relativi contratti, specifiche previsioni volte ad assicurare il rispetto, da parte dei terzi, di principi di controllo/regole etiche e di condotta nelle relazioni con i pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio.
- Fissazione parametri per la definizione dell'ammontare del compenso che tengano in adeguato conto l'impegno stimabile ai fini dell'esecuzione delle attività;
- Previsione dell'approvazione dell'operazione/iniziativa da parte di adeguati livelli autorizzativi.
- Adozione di strumenti che prevedano, in caso di esistenza di relazioni privilegiate/conflicto di interesse tra il rappresentante della società e la terza parte, l'obbligo di segnalare tali circostanze, di astenersi dalla negoziazione/gestione del contratto attraverso la delega ad altro soggetto/unità.
- Garantire la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni.
- Definizione delle modalità e dei criteri per la selezione dei bandi ai quali partecipare.
- Definizione delle modalità di raccolta e verifica delle informazioni necessarie per la predisposizione della documentazione relativa all'istanza, anche al fine di verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla partecipazione.
- Definizione delle modalità di verifica e approvazione della documentazione da presentare da parte di adeguati livelli autorizzativi.
- Individuazione dell'unità deputata ad intrattenere rapporti con l'ente erogatore.
- Definizione delle modalità di raccolta e verifica delle informazioni necessarie per la rendicontazione all'ente erogatore e approvazione da parte di adeguati livelli autorizzativi.

- Definizione delle modalità di verifica circa l'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, rispetto agli obiettivi dichiarati e a quanto previsto dall'istanza, anche attraverso attività di monitoraggio periodico, al fine di individuare potenziali anomalie.
- Garantire che le informazioni e i dati forniti alle Autorità siano veritieri, completi e trasparenti.
- Individuazione dei soggetti incaricati di avere rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e identificazione di un soggetto responsabile e preposto alle relazioni istituzionali.
- Formalizzazione, per le tipologie di rapporti di cui sopra, di una reportistica relativa al rapporto intercorso, salvo che non sia già predisposta apposita documentazione dalla controparte e attestazione del rispetto delle previsioni del Modello 231 nel corso del suddetto rapporto.

B. REATI SOCIETARI [ART. 25 TER]

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati societari, richiamati dall'art. 25 *ter*, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa della Magma S.r.l.

Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili":

Le fattispecie di reato presupposto previste dall'art 25 *ter* del Decreto (con eccezione della Corruzione tra Privati) sono afferibili ai c.d. I reati "propri", cioè reati che possono sussistere se commessi da soggetti che ricoprono determinate qualifiche indicate dalla Legge: Amministratori, Direttori Generali, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci o Liquidatori della società.

Tuttavia, è possibile che sussista una responsabilità della società anche qualora la condotta illecita sia posta in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili di direzione e/o funzione oppure da subalterni di questi ultimi. Infatti, la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. n. 231/01 degli Enti opera:

- se il reato configurato è commesso da Amministratori, Direttori Generali, Dirigente preposto, Sindaci o Liquidatori della società, e viene provato l'interesse della società nell'effettuazione dell'illecito;
- se il reato configurato è commesso da dipendenti o altre persone soggette alla vigilanza degli Amministratori, Direttori Generali, Dirigente preposto, Sindaci o Liquidatori della società, se viene provato l'interesse della società nell'effettuazione dell'illecito ed, inoltre, il mancato esercizio di un'adeguata attività di controllo.

A seguito dell'attività di identificazione dei rischi, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale i seguenti reati:

LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO

1) FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI [ART. 2621 CC]

Tale norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali *"... al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore ..."*.

La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni.

2) IMPEDITO CONTROLLO [ART. 2625, COMMA 2, C.C.]

Il reato di cui all'art. 2625, comma 2 del codice civile, si verifica nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolino, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, procurando un danno ai soci. Il reato è punito a querela della persona offesa e la pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

3) INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI [ART. 2626 C.C.]

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. In altri termini, la suddetta fattispecie di reato punisce una riduzione del capitale, con conseguente mancata ufficializzazione della riduzione del capitale reale tramite l'abbassamento del capitale nominale, il cui valore, pertanto, risulta superiore

a quello del capitale reale. La condotta incriminata deve essere tenuta nei confronti dei soci e per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo di conferimento ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci.

4) ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE [ART. 2627 C.C.]

Tale reato si concretizza qualora siano ripartiti utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero siano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato

5) OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI [ART. 2629 C.C.]

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

6) FORMAZIONE FITIZIA DEL CAPITALE [ART. 2632 C.C.]

Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti versino o aumentino fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote ovvero mediante sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero ancora del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

7) CORRUZIONE TRA PRIVATI [ART. 2635 C.C.]

Integra il reato la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori, nonché dei soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei medesimi che, avendo accettato per sé o per altri denaro o altra utilità, o la relativa promessa, compiono od omettono un atto contrario agli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà.

Il comma 3 punisce anche la condotta del corruttore (c.d. reato di corruzione tra privati attiva), con le medesime pene previste per i corrotti. Solo tale reato, e non anche quello commesso dai corrotti, costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, se commesso nell'interesse dell'ente al quale il corruttore appartiene.

Il reato è perseguibile a querela della società parte offesa. Si procede d'ufficio se dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

8) ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI [ART. 2635 BIS]

Si articola in due ipotesi:

1. offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata (comma 1);
2. sollecitare per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2).

9) ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA [ART. 2636 C.C.]

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

LE ATTIVITA' DI RISCHIO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- 1) Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenziano elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa.
- 2) Gestione della contabilità generale.
- 3) Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie, operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale o altre operazioni su azioni o quote sociali della società.
- 4) Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico e Consolidato della Società, di Rendiconto Finanziario e di Prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto della Società, nonché delle relazioni allegate ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 5) Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale.
- 6) Tenuta delle scritture contabili e dei Libri sociali.
- 7) Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti.
- 8) Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su azioni o quote sociali.

LE PROCEDURE DI CONTROLLO

- Nomina di figure preposte alle funzioni di *Corporate governance*, tenute alla gestione delle comunicazioni sociali, nonché alla tenuta, all'archiviazione e al monitoraggio dei flussi informativi intercorrenti tra i vari Organi sociali.
- Predisposizione e redazione delle scritture contabili secondo i principi contabili universalmente riconosciuti, nel rispetto della legge.
- Completezza e chiarezza delle informazioni fornite; accuratezza dei dati e delle elaborazioni.
- Attività di verifica e monitoraggio del rispetto delle scadenze per la comunicazione delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e del reporting finanziario.
- Idonea archiviazione e conservazione della documentazione contabile.
- Tempestiva segnalazione di eventuali conflitti di interesse.
- Tempestiva informazione agli Organi sociali mediante procedure standardizzate.
- Apposita adozione di applicativi aziendali in grado di registrare e tracciare qualsiasi flusso di informazione contabile.

C. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE [ART. 25 QUINQUIES]

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati contro la personalità individuale, richiamati dall'art. 25 *quinquies* del D.lgs. n. 231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Magma S.r.l.

Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *Risk Assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO

REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO [ART. 603 BIS C.P.]

La norma punisce chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

ATTIVITA' DI RISCHIO

- a) Selezione, assunzione, impiego e gestione amministrativa del personale;
- b) Utilizzo di lavoratori distaccati e di lavoratori somministrati mediante il ricorso ad agenzie interinali/somministrazione di lavoro;
- c) Selezione dei fornitori di beni, servizi ed opera intellettuale, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti (ivi inclusa la negoziazione/stipula di contratti in qualità di ente aggiudicatore);
- d) Selezione degli operatori della rete commerciale, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti;
- e) Selezione dei partner commerciali, negoziazione, stipula e gestione dei contratti di sponsorizzazione.

PROCEDURE DI CONTROLLO

- Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che, nell'ambito della selezione, assunzione, impiego e gestione amministrativa del personale, prevedano le seguenti misure:
 1. processo di pianificazione delle risorse da assumere che tenga conto del fabbisogno;
 2. definizione dei requisiti minimi necessari (profilo) per ricoprire il ruolo;
 3. definizione del relativo livello di retribuzione in linea con la quantità e qualità della prestazione lavorativa richiesta e facendo riferimento a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali o territoriali / dalle tabelle retributive di riferimento (ove esistenti).
- Definizione di un processo di selezione del personale che preveda:
 1. il divieto di selezionare minori in età non lavorativa;
 2. la ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire;
 3. la gestione dei conflitti di interesse tra il selezionatore e il candidato;
 4. la verifica, attraverso diverse fasi di screening, della coerenza delle candidature con il profilo definito.
- Svolgimento di verifiche pre-assuntive finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che esponano la Società al rischio di commissione di reati presupposto in tema di responsabilità amministrativa d'impresa (con particolare attenzione all'esistenza di procedimenti penali/carichi pendenti, di conflitto di interesse/relazioni tali da interferire con le funzioni di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio chiamati ad operare in relazione ad attività per le quali la Società ha un interesse concreto così come con rappresentanti di vertice di società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che

- svolgono attività professionale e di impresa che abbiano un particolare rilievo ai fini aziendali, al mancato possesso, in caso di cittadini di Paesi extracomunitari, di permesso di soggiorno in corso di validità);
- Definizione di eventuali circostanze ostative nonché delle diverse circostanze che si pongono solo come punto di attenzione all'assunzione a seguito del completamento delle verifiche pre- assuntive;
 - Autorizzazione all'assunzione da parte di adeguati livelli;
 - Modalità di apertura e di gestione dell'anagrafica dipendenti;
 - Sistemi, anche automatizzati, che garantiscono la tracciabilità della rilevazione delle presenze in accordo con le previsioni di legge applicabili;
 - Verifica della corrispondenza delle retribuzioni erogate in linea con la qualità e quantità della prestazione lavorativa prestata e rispetto a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali o territoriali / dalle tabelle retributive di riferimento (ove esistenti);
 - In caso di impiego di cittadini di Paesi extracomunitari, verifica dell'esistenza e della permanenza dei requisiti e del rispetto delle norme in materia di regolarità del soggiorno;
 - Verifica del rispetto delle normative di legge relative allo svolgimento delle prestazioni lavorative in linea con il normale orario di lavoro e al godimento di ferie, riposi, permessi e congedi (es. matrimoniale, maternità, ecc.) e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti;
 - Inserimento nel Codice etico di indicazioni volte al rispetto dei lavoratori e al divieto di ogni forma di sfruttamento.
 - Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito dei rapporti con le agenzie interinali/somministrazione di lavoro ed utilizzo dei lavoratori somministrati/distaccati prevedano:
 1. l'inserimento di clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto delle disposizioni in materia di immigrazione e regolarità del soggiorno in caso di cittadini di Paesi extracomunitari;
 2. l'inserimento di clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto, in linea con le disposizioni di legge applicabili e/o comunque con le best practice di riferimento, delle condizioni di lavoro in materia di retribuzioni, orario di lavoro, ferie, riposi, permessi, congedi, tutela dei minori in età non lavorativa, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative eventualmente offerte al personale impiegato in relazione all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 3. la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto, da parte delle agenzie interinali/somministrazione del lavoro, di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate.
 - Con riferimento all'utilizzo di lavoratori somministrati/distaccati prevedano (tenuto conto della durata del rapporto di lavoro):
 1. la verifica del rispetto delle disposizioni di legge relative allo svolgimento delle prestazioni
 2. lavorative in linea con il normale orario di lavoro e al godimento di ferie, riposi, permessi e congedi (es. matrimoniale, maternità, ecc.) e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti;
 3. l'obbligo di utilizzare impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali possa derivare una forma di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori per finalità non diverse da quelle previste dalle disposizioni normative vigenti, nonché l'obbligo di ricorrere a sistemazioni alloggiative dignitose e non degradanti;
 4. eventuale implementazione di misure che consentano di monitorare i contratti di appalto e i contratti di natura commerciale da cui possa derivare l'invio di personale a vario titolo presso altra impresa o ente.

D. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO [ART. 25 SEPTIES]

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, richiamati dall'art. 25 septies del D.Lgs. n. 231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Magma S.r.l..

Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *Risk Assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

La Magma S.r.l. è consapevole dei rischi che possono derivare dalle attività inerenti all'organizzazione di eventi, spettacoli e concerti, soprattutto sul piano della sicurezza sul lavoro

L'individuazione degli obblighi di protezione dei lavoratori è tutt'altro che agevole, infatti oltre decreto 81/2008 e agli altri specifici atti normativi in materia, la giurisprudenza della Cassazione ha precisato che tra le norme antinfortunistiche di cui agli artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p., rientra anche l'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

Prediligendo, inoltre, un approccio interpretativo sistematico che valuti il rapporto di interazione tra norma generale (art. 2087 c.c.) e singole specifiche norme di legislazione antinfortunistica previste dal decreto 81 del 2008, appare coerente concludere che:

- l'art. 2087 c.c. introduce l'obbligo generale contrattuale per il datore di lavoro di garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile;
- conseguentemente, l'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del datore di lavoro, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-septies del decreto 231 del 2001, è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili (come specificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del decreto 81/2008), alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche.

A specificare ulteriormente il generico dettato legislativo, può giovare la sentenza della Corte Costituzionale n. 312 del 18 luglio 1996 secondo cui l'obbligo generale di massima sicurezza possibile deve fare riferimento alle misure che nei diversi settori e nelle diverse lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti generalmente acquisiti, sicché penalmente censurata è solo la deviazione del datore di lavoro dagli standard di sicurezza propri, in concreto ed al momento, delle singole diverse attività produttive.

Il novero degli obblighi in materia antinfortunistica si accresce ulteriormente ove si consideri che secondo la migliore dottrina e la più recente giurisprudenza l'obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica quale obbligo di adottare le misure di prevenzione e sicurezza nei termini sopra esposti (forme di protezione oggettiva), ma deve al contrario intendersi anche in maniera dinamica implicando l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare o perlomeno ridurre i rischi al minimo (forme di protezione soggettiva).

Il datore di lavoro che abbia, secondo i criteri sopra esposti, adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (sia generali ex art. 2087 c.c. che speciali ex decreto 81 del 2008), è responsabile del solo evento di danno che si sia verificato in occasione dell'attività di lavoro e abbia un nesso di derivazione effettiva con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

La giurisprudenza prevede infatti una interruzione del nesso di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento lesivo ogni qualvolta la condotta del lavoratore sia da considerare abnorme, ossia strana e imprevedibile che perciò stesso si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.

Conseguentemente, deve ritenersi che rimangano fuori dall'ambito di rilevanza normativa (ai fini della responsabilità civile e penale) gli infortuni derivanti dalla sussistenza del c.d. rischio elettivo, ossia il rischio diverso da quello cui il lavoratore sarebbe ordinariamente esposto per esigenze lavorative ed abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento di lavoro e che il lavoratore affronta per libera scelta, con atto volontario puramente arbitrario, per soddisfare esigenze meramente personali.

Al riguardo, si segnala che la recente giurisprudenza, nel ripercorrere i principi da valutare per quanto concerne il rischio elettivo, ha affermato come principio di diritto anche la necessaria valutazione della informazione, formazione, addestramento sui rischi lavorativi, contestualmente alla condotta del lavoratore. Cass. Civ., sez. 6, 15 maggio 2020, n. 8988.

Il quadro sopra esposto, sia pure in termini di estrema sintesi, riferito alla complessità dei presupposti formali e sostanziali della responsabilità del datore di lavoro per violazione di norme antinfortunistiche, consente di concludere che di fatto, con l'entrata in vigore della legge 123 del 2007, ogni azienda che registri una consistente frequenza di infortuni gravi, dovrebbe considerare inaccettabile il "rischio" di incorrere, oltre che nelle responsabilità di matrice civile e penale tipiche della materia, anche nelle ulteriori sanzioni del decreto 231 del 2001 per il fatto di non aver predisposto ed efficacemente attuato un idoneo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Quest'ultimo, per essere efficacemente attuato, potrà utilmente essere integrato con il "sistema" degli adempimenti aziendali nascenti dagli obblighi di prevenzione e protezione imposti dall'ordinamento legislativo (v. sopra) e, qualora presenti, con le procedure interne nascenti dalle esigenze di gestione della sicurezza sul lavoro.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale i seguenti reati:

LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO

- OMICIDIO COLPOSO CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO [ART. 589 C.P.]
- LESIONI PERSONALI COLPOSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO [ART. 590 C.P.]

LE ATTIVITA' DI RISCHIO

L'attività di *Risk Assessment* ha rilevato che l'attività oggettivamente più rischiosa è attinente all'organizzazione degli eventi, nel cui ambito sono state individuate le seguenti fasi di rischio:

1) pre-evento:

- esecuzione dei lavori di allestimento del palco;
- esecuzione dei lavori preparatori dell'evento (es. montaggio e installazione impianti e sistemi acustici e visivi e di illuminazione).

2) evento:

- mantenimento dell'ordine pubblico;
- vigilanza sulla sicurezza degli spettatori.

3) post-evento:

- esecuzione dei lavori di disallestimento del palco;
- esecuzione dei lavori di post-evento.

Rischi principali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Cadute dall'alto;
- Investimenti e schiacciamenti;
- Seppellimento;
- Elettrocuzione;
- Contatto con sostanze e agenti chimici;
- Esposizione a rumore e vibrazioni;
- Movimentazione manuale dei carichi;

- Incendio ed esplosione;
- Rischio biologico e cancerogeno;
- folla in tumulto;
- risse;
- aggressioni;
- ecc.

Le fasi da seguire ai fini dell'organizzazione di una manifestazione con montaggio di un palco sono essenzialmente tre: pre-evento, show e post-evento.

Ogni fase deve seguire *iter* inerenti alla sicurezza molto rigorosi.

La necessità di equipaggiare uno spazio pubblico con apprestamenti che consentono l'esecuzione di un evento o di uno spettacolo può comportare il montaggio di strutture temporanee quali palchi, torri di regia e di ritardo del suono, servizi di supporto, pagode camerini temporanei e impiantistica di supporto all'evento.

LE FIGURE PRESENTI

Nel corso delle fasi di pre-evento, show e post-evento si individuano le seguenti figure:

- a) **Direttore di produzione:** si occupa del coordinamento di tutti i fornitori, degli artisti e di tutto ciò che avviene nell'area adibita all'evento.
- b) **Responsabile progettista:** soggetto al quale sono demandati compiti operativi di realizzazione dell'evento.
- c) **Responsabile dei lavori:** è il soggetto che il Committente può incaricare di svolgere i compiti ad esso attribuiti.
- d) **Coordinatore della sicurezza (CSP e CSE):** è il soggetto, esterno alla società organizzatrice, all'impresa affidataria ed esecutrice, incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori per occuparsi dell'organizzazione della sicurezza nel cantiere in fase di progettazione (CSP) ed in fase di esecuzione (CSE).
- e) **Impresa affidataria:** è l'impresa incaricata dal Committente, ed assume, con l'organizzazione dei mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio, verso un corrispettivo in denaro l'onere della realizzazione dell'opera; L'affidataria può avvalersi di imprese subappaltatrici (esecutrici) o di lavori autonomi.
- f) **Impresa esecutrice:** è l'impresa che ha il compito di realizzare l'opera o parte di essa, impegnando proprie risorse.
- g) **Lavoratore autonomo:** è una persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione con altri soggetti.
- h) **Service:** impresa che si occupa del montaggio impianti e sistemi video, audio e luci.
- i) **Coordinatore della sicurezza interno:** si occupa del coordinamento della sicurezza degli spettatori e degli artisti.
- j) **Responsabile Food and Beverage:** si occupa del coordinamento del servizio di *food and beverage*.
- k) **Soccorritori:** addetti al soccorso e alle emergenze sanitarie.

Ciascuna figura dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni impartite dal Committente, dal proprio responsabile, nel massimo rispetto delle norme previste nel presente Modello e nei Protocolli.

Ogni Soggetto esterno è vincolato alla Magma mediante un apposito contratto, che conterrà un esplicito rinvio al presente Modello, nonché i rimedi contrattuali in caso di mancato rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

PROTOCOLLI OPERATIVI

- Piano di emergenza
- Piano operativo di sicurezza del cantiere
- Piano per la sicurezza
- Piano logistico
- Documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'Art. 28 Dlgs. 81/2008.

PROCEDURE E ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEI RISCHI

- diffondere all'interno della Società la cultura della sicurezza sul lavoro attraverso opportune
- azioni informative e formative nei confronti di tutto il personale ai diversi livelli dell'organizzazione;

- definire in maniera formale all'interno della Società le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo in ambito salute e sicurezza;
- predisporre attività periodiche di monitoraggio ed adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
- redigere in maniera formale la nomina dei soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ed i poteri loro assegnati;
- assicurare la coerenza fra il sistema di deleghe e procure e le responsabilità assegnate in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- garantire la segregazione dei compiti fra i soggetti tenuti ad assumere o attuare decisioni in materia di tutela della salute e della sicurezza ed i soggetti che sono responsabili di svolgere attività di controllo in tale ambito;
- assicurare l'erogazione di attività di formazione in ambito salute e sicurezza secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, e monitorare rigorosamente l'apprendimento dei contenuti oggetto della formazione;
- eseguire in maniera formale, nel caso di appalto di lavori, servizi o forniture da parte della Società, la comunicazione agli affidatari dei rischi presenti negli ambienti di lavoro nei quali sono destinati ad operare;
- compiere adeguate attività di verifica del rispetto, da parte degli appaltatori, delle norme di sicurezza sul lavoro.
- eliminare alla fonte i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo sfruttando le conoscenze acquisite ed il progresso tecnologico;
- valutare attentamente tutti i rischi per la salute dei lavoratori che non possono essere eliminati, al fine di adottare le contromisure maggiormente idonee; rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e *Best practice* affermatesi a livello nazionale ed internazionale;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- attivare un monitoraggio del sistema adottato per la gestione delle misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in termini di effettività e adeguatezza delle misure di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro adottate eseguito su due livelli: (a) 1° livello di monitoraggio, di competenza delle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo, da parte di ciascun dipendente, sia da parte del preposto/dirigente; (b) 2° livello di monitoraggio, svolto periodicamente, sulla funzionalità del sistema preventivo adottato, da personale dirigente responsabile che assicuri obiettività, imparzialità ed indipendenza nello svolgimento della verifica ispettiva sul settore di lavoro di propria competenza, per consentire l'adozione delle decisioni strategiche.
- Prevedere che ciascuna operazione ed azione di controllo e monitoraggio sia verificabile ed opportunamente documentata, mediante la predisposizione, da parte dei soggetti incaricati, di apposita reportistica, relativo alle eventuali problematiche riscontrate, indirizzato all'Organismo di Vigilanza addetto alla supervisione.
- effettuare e/o contribuire, in ragione della propria responsabilità, un'approfondita analisi di ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali carenze nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

I principi generali di comportamento e le procedure di controllo trovano applicazione anche al manifestarsi di rischi aventi carattere eccezionale (es. emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus Covid-19).

Inoltre, ogni destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso i luoghi ove si svolgono le attività aziendali deve:

- conformemente alla propria formazione ed esperienza nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, astenersi dall'adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- rispettare la normativa al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonea a salvaguardare la salute e la sicurezza dei Collaboratori, Fornitori e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;

- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza all'interno dei siti produttivi;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente ai livelli opportuni (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si è a conoscenza;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- aderire agli interventi formativi previsti, studiando attentamente il materiale fornito; contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

E. REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE [ART. 25 DUODECIES]

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati concernenti l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, richiamati dall'art. 25 duodecies del D.lgs. 231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Magma S.r.l..

Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *Risk Assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

La norma punisce l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, con una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternativa tra di loro): a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

ATTIVITA' DI RISCHIO

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento al reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- Impiego e assunzione di risorse non residenti in Italia;
- Processo di gestione delle Risorse Umane;
- Ricorso a servizi di fornitori che impiegano risorse non in regola

PROCEDURE DI CONTROLLO

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai protocolli generali, sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- 1) In caso di rapporti con ditte esterne che si avvalgono di personale non residente, la Magma S.r.l. verifica il possesso del regolare permesso di soggiorno, ovvero che il permesso non sia scaduto e che sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo.
- 2) Nel caso in cui siano stipulati contratti di fornitura, appalto o contratti di somministrazione di lavoro con società esterne, la Magma S.r.l. fa sottoscrivere clausola che prevede che le società fornitrici di servizi sono tenute ad osservare le regole e i protocolli di condotta adottati dalla Magma S.r.l. in riferimento all'assunzione e alla selezione del personale, ivi comprese le regole contenute nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico.
- 3) Nei contratti di appalto e somministrazione di lavoro, è inserita una clausola risolutiva espressa in forza della quale l'inosservanza del divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato costituirà grave inadempimento

contrattuale e giustificherà la risoluzione dell'accordo, su istanza della Magma S.r.l., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del c.c..

DISCIPLINA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL "WHISTLEBLOWING".

Il Decreto legislativo del 10 marzo 2023, numero 241, ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937, relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e riguardante il cosiddetto "whistleblowing." Questa normativa si applica sia al settore pubblico che a quello privato e include una regolamentazione dettagliata per la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, con alcune eccezioni per le piccole imprese con meno di cinquanta dipendenti.

In precedenza, la Legge 6 novembre 2012, numero 190, aveva introdotto una disciplina sulla protezione dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti rilevati nel corso del loro lavoro. Successivamente, la Legge 30 novembre 2017, numero 179, ha ampliato questa normativa includendo anche lavoratori del settore privato.

La Legge 179/2017 prevede che chi segnala illeciti nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente, all'ANAC, o all'autorità giudiziaria non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o soggetto ad altre misure organizzative negative a causa della segnalazione. Questa protezione si estende non solo ai dipendenti della pubblica amministrazione ma anche a quelli di enti pubblici economici, enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, lavoratori e collaboratori delle imprese che forniscono beni o servizi all'amministrazione pubblica.

Inoltre, la Legge 179/2017 ha esteso il whistleblowing anche al settore privato introducendo disposizioni nell'art. 6 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, numero 231, per società ed enti soggetti a questa normativa.

Il Decreto legislativo del 24/2023 ha introdotto modifiche significative ai modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto legislativo 231/2001. In precedenza, questi modelli richiedevano l'attivazione di canali per segnalazioni dettagliate di condotte illecite rilevanti in relazione ai reati del "catalogo 231" o violazioni del modello basate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Tuttavia, a seguito dell'emanazione del Decreto legislativo 24/2023, sono state apportate modifiche sostanziali, compresa la sostituzione del comma 2-bis e l'abrogazione dei commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del Decreto legislativo 231/2001. Di conseguenza, le indicazioni precedenti non sono più applicabili e richiedono un adeguamento alle nuove disposizioni introdotte dal Decreto legislativo 24/2023.

Ambito di Applicazione Oggettivo:

Questo indica le situazioni in cui si applicano le disposizioni sulla segnalazione di violazioni del diritto dell'Unione Europea. Le violazioni del diritto dell'Unione sono atti o omissioni illecite che violano norme dell'Unione in vari settori, tra cui appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti, tutela dell'ambiente, sicurezza nucleare, salute pubblica, protezione dei consumatori, protezione dei dati personali, interessi finanziari dell'Unione, norme sulla concorrenza, aiuti di Stato e norme fiscali relative all'imposta sulle società.

Ambito di Applicazione Soggettivo:

Questo si riferisce a chi è considerato un "whistleblower" o una persona che può segnalare violazioni. La direttiva definisce un whistleblower come una persona fisica che segnala o divulga informazioni sulle violazioni acquisite durante le sue attività professionali. Questo può includere lavoratori nel settore privato o pubblico, con vari tipi di contratti di lavoro, compresi contratti a tempo parziale o determinato, tirocinanti, volontari, lavoratori autonomi, consulenti, subappaltatori, fornitori, azionisti e membri degli organi direttivi di un'azienda.

Inoltre, la direttiva estende la protezione ai "facilitatori", ossia coloro che assistono i whistleblower nel processo di segnalazione, inclusi colleghi, familiari e soggetti giuridici collegati al whistleblower. La protezione è concessa sia per violazioni già commesse che per violazioni potenziali o tentativi di nascondere violazioni.

In generale, questa direttiva sembra stabilire una vasta gamma di protezioni per coloro che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e incoraggia la segnalazione di tali violazioni, garantendo che i whistleblower siano protetti da ritorsioni o discriminazioni.

Requisiti per l'Accesso alle Tutele:

- Il whistleblower deve avere ragionevoli motivi per credere che le informazioni segnalate siano veritiere.
- Il whistleblower deve avere fondati motivi per ritenere che le informazioni segnalate rientrino nell'ambito di applicazione della Direttiva.

Modalità di Segnalazione:

- Gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere la segnalazione tramite canali interni prima di utilizzare canali esterni, a meno che ci siano rischi di ritorsioni o se la segnalazione non può essere gestita efficacemente a livello interno.
- Sono consentite segnalazioni dirette ai media in casi eccezionali.

Canali di Segnalazione Interni:

- Le imprese con almeno 50 lavoratori devono istituire canali di segnalazione interni, indipendentemente dalla natura delle loro attività.
- Le imprese che operano nel settore dei servizi finanziari esposti a rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo devono istituire canali di segnalazione interni, indipendentemente dalle loro dimensioni.
- Gli Stati membri possono richiedere a società con un numero di dipendenti inferiore di istituire canali di segnalazione interni in casi specifici a causa dei rischi associati alle loro attività.
- Sono previsti requisiti per le procedure di segnalazione interna, inclusa la protezione della riservatezza del segnalante e i tempi di risposta ragionevoli.

Canali di Segnalazione Esterni:

- I whistleblower possono segnalare violazioni alle autorità designate dagli Stati membri e alle autorità competenti a livello europeo.
- Gli Stati membri devono istituire canali di segnalazione esterna e definire criteri per garantire che siano considerati indipendenti e autonomi.

Divulgazione Pubblica:

- I whistleblower possono fare divulgazioni pubbliche solo in circostanze specifiche, come quando non è stata intrapresa un'azione appropriata in risposta alla segnalazione entro un certo periodo o quando esiste un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Protezione dell'Identità del Segnalante:

- L'identità del whistleblower non può essere divulgata senza il suo esplicito consenso, tranne in casi di deroga imposti dal diritto dell'Unione o nazionale, come parte di indagini o procedimenti giudiziari.

Queste disposizioni mirano a creare un ambiente sicuro e protetto per i whistleblower, incoraggiando la segnalazione di violazioni e prevenendo ritorsioni o discriminazioni contro coloro che segnalano in buona fede. La riservatezza dell'identità del segnalante è particolarmente importante per garantire la sua protezione.

Queste disposizioni mirano a creare un ambiente sicuro e protetto per i whistleblower, incoraggiando la segnalazione di violazioni e prevenendo ritorsioni o discriminazioni contro coloro che segnalano in buona fede. La riservatezza dell'identità del segnalante è particolarmente importante per garantire la sua protezione.

Ambito Oggettivo:

- La legislazione riguarda violazioni di normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o di enti privati. Queste violazioni devono essere segnalate nel contesto lavorativo, sia pubblico che privato.

Definizioni Rilevanti:

- "Soggetti del settore pubblico" includono pubbliche amministrazioni, autorità amministrative indipendenti, enti pubblici economici, società a controllo pubblico e altre entità pubbliche.
- "Soggetti del settore privato" sono coloro che impiegano un numero minimo di lavoratori e coloro che rientrano in determinati settori regolamentati.
- "Soggetti diversi" comprendono quelli che non rientrano né nel settore pubblico né in quello privato.

Ambito Soggettivo:

- La legislazione si applica non solo agli autori delle segnalazioni, ma anche ai "facilitatori" che assistono il segnalante nel processo di segnalazione. Inoltre, si applica a persone legate da legami affettivi o di parentela entro il quarto grado, colleghi di lavoro e enti collegati al segnalante. La tutela si estende anche ai segnalanti anonimi, se le loro segnalazioni sono circostanziate.
- La legislazione si applica anche a situazioni in cui il rapporto di lavoro non è ancora iniziato, durante il periodo di prova e dopo la fine del rapporto se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il rapporto stesso.

Modalità di Segnalazione:

- La legislazione fornisce disposizioni sulle modalità di segnalazione, inclusa la protezione della riservatezza del segnalante e i tempi di risposta ragionevoli.

Tutela del Segnalante:

- La legislazione stabilisce misure di protezione per i segnalanti e prevede provvedimenti contro coloro che ostacolano le segnalazioni, attuano ritorsioni o violano l'obbligo di riservatezza sull'identità dei segnalanti.
- È importante notare che la legislazione promuove la tutela dei segnalanti e incoraggia la segnalazione di violazioni, garantendo che i segnalanti siano protetti da ritorsioni o discriminazioni.

Gestione delle Segnalazioni Interna:

- Il Decreto ha introdotto la possibilità di segnalare violazioni sia internamente che esternamente, e in alcuni casi anche tramite divulgazione pubblica.

- I canali di segnalazione interna devono essere predisposti da ogni entità, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante.
- Dopo l'inoltro della segnalazione, l'ente deve fornire un avviso di ricevimento al whistleblower entro sette giorni dalla ricezione.
- Il responsabile del canale deve mantenere comunicazione con il whistleblower, fornendo riscontro entro tre mesi dalla ricezione della segnalazione.

Gestione delle Segnalazioni Esterna:

- Il Decreto prevede un canale di segnalazione esterna gestito dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) a cui è possibile segnalare violazioni in forma scritta, orale o in alcuni casi tramite un incontro diretto.
- Questo canale esterno può essere utilizzato quando l'ente o i canali interni non rispondono ai requisiti o quando esiste il rischio di ritorsioni o violazioni dell'interesse pubblico.
- L'ANAC deve confermare il ricevimento delle segnalazioni entro sette giorni e fornire un riscontro entro tre o sei mesi, a seconda del caso.

Riscontro alle Segnalazioni:

- Dopo l'istruttoria delle segnalazioni, l'ente deve fornire un riscontro al whistleblower, indicando le azioni intraprese o da intraprendere, l'eventuale avvio di indagini interne, o il rinvio delle informazioni a un'autorità competente.
- Le segnalazioni devono essere trattate in modo riservato e rispettare la privacy dei soggetti coinvolti.

Condivisione dei Canali di Segnalazione Interna:

- Il Decreto consente agli enti di piccole dimensioni di "condividere" il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. Questo può avvenire attraverso accordi o convenzioni senza compromettere la riservatezza o il riscontro delle segnalazioni.

Implicazioni sui Modelli 231:

- Il Decreto richiede sia ai soggetti del settore pubblico che a quelli del settore privato di attivare propri canali di segnalazione, che comprendano i canali di segnalazione interna.
- Nel settore privato, sembra esserci un riferimento al doppio canale, uno per le segnalazioni di whistleblowing e uno per le segnalazioni previste dal D.Lgs. 231/2001. Tuttavia, le modifiche apportate dal Decreto sembrano riportare l'equilibrio, garantendo che i modelli 231 includano i canali di segnalazione interna previsti dalla legislazione di whistleblowing.
- Sono abrogati alcuni commi del D.Lgs. 231/2001 in quanto le misure poste a tutela del segnalante dal Decreto abrogano anche le norme precedenti.

Obbligo di istituire canali di segnalazione:

Le nuove disposizioni richiedono alle organizzazioni del settore privato di istituire canali di segnalazione per consentire ai dipendenti e ad altre persone di segnalare comportamenti illeciti o irregolari all'interno dell'organizzazione. Tuttavia, esistono diverse condizioni che determinano se un'organizzazione è tenuta a istituire tali canali.

Allargamento dell'obbligo:

Le disposizioni ampliano l'obbligo di istituire canali di segnalazione, includendo organizzazioni con meno di 50 dipendenti, a condizione che soddisfino determinati criteri, come l'impiego di una media di almeno 50 lavoratori o il rispetto di specifiche normative.

Requisiti per i canali di segnalazione:

Le organizzazioni devono adeguare i loro canali di segnalazione alle nuove disposizioni. Questi canali dovrebbero permettere la segnalazione in forma scritta e orale, garantendo elevati livelli di sicurezza e riservatezza. Le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) consigliano di utilizzare piattaforme informatiche.

Procedura di whistleblowing:

Le organizzazioni devono adottare o aggiornare una procedura interna di whistleblowing. Questa procedura deve definire chi può ricevere le segnalazioni, come devono essere effettuate, come verrà protetta la riservatezza e come verranno affrontate eventuali ritorsioni. Deve anche rispettare le leggi sulla protezione dei dati personali.

Ruolo dell'Organismo di Vigilanza (OdV):

L'OdV, precedentemente coinvolto solo in violazioni del Modello 231 (organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione), potrebbe essere coinvolto nella gestione dei canali di segnalazione. Tuttavia, la scelta di coinvolgere l'OdV dovrebbe essere fatta con attenzione, poiché questa funzione richiede indipendenza e competenze specifiche. È possibile includere almeno un membro dell'OdV per garantire una gestione adeguata del canale.

In sintesi, il testo affronta le nuove normative sull'istituzione dei canali di segnalazione (*whistleblowing*) nelle organizzazioni private in Italia, definendo i requisiti e discutendo il coinvolgimento possibile dell'OdV.

Il testo tratta del ruolo dell'Organismo di Vigilanza (OdV) e delle procedure di segnalazione interna e esterna previste dal Decreto Legislativo 24/2023 in Italia. Ecco un riassunto:

- 1. Ruolo dell'OdV:** L'OdV svolge un ruolo cruciale nella compliance al Decreto Legislativo 24/2023, che riguarda la prevenzione della corruzione. L'OdV è coinvolto nella revisione del codice etico, del sistema disciplinare e nell'adeguamento della procedura di whistleblowing nelle organizzazioni dotate di un Modello 231.
- 2. Segnalazione in Enti Pubblici:** Il Decreto prevede che in enti pubblici, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) sia responsabile del canale di segnalazione interna. Questo è obbligatorio quando il RPCT è richiesto. In caso di segnalazioni rilevanti ai fini del Modello 231, è importante che il RPCT informi l'OdV per coordinare la gestione delle segnalazioni.
- 3. Obbligo di Riservatezza:** Il Decreto garantisce la riservatezza delle segnalazioni, dell'identità del segnalante, e del contenuto delle segnalazioni. L'identità del segnalante può essere rivelata solo con il consenso esplicito del segnalante e solo a persone autorizzate.
- 4. Trattamento dei Dati Personali:** La gestione delle segnalazioni comporta il trattamento di dati personali, che deve essere in conformità con il GDPR. Solo i dati necessari per il trattamento delle segnalazioni possono essere raccolti, e i titolari del trattamento devono fornire informazioni adeguate alle persone coinvolte.
- 5. Conservazione della Documentazione:** Il Decreto stabilisce modalità precise per la conservazione della documentazione relativa alle segnalazioni. Un sistema informatico di gestione dei dati digitalizzati è raccomandato per garantire la riservatezza. La documentazione deve essere conservata per un massimo di cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura.
- 6. Gestione delle segnalazioni:** Esamina come le segnalazioni di violazioni debbano essere gestite, indipendentemente dal supporto utilizzato (ad esempio, file audio o cassetta audio). Può essere necessario trascrivere le segnalazioni per una conservazione adeguata e per futura digitalizzazione. Si discute anche delle modalità di acquisizione delle segnalazioni tramite linee telefoniche non registrate o audizioni in presenza.
- 7. Archiviazione delle informazioni:** Descrive l'importanza di conservare e archiviare le informazioni relative al processo di gestione delle segnalazioni in modo sicuro e accessibile. Si sottolinea la necessità di trasmettere tali informazioni in caso di cambiamenti nei gestori e di rispettare i limiti di tempo di conservazione (solitamente 5 anni).

8. **Divulgazioni pubbliche:** Tratta la possibilità di diffondere le informazioni relative alle violazioni al pubblico attraverso vari mezzi come la stampa e il web. Vengono elencate le condizioni in cui il segnalante può beneficiare della protezione legale in caso di divulgazione pubblica.
9. **Denuncia all'Autorità giudiziaria:** Spiega che i segnalanti hanno il diritto di rivolgersi alle autorità giudiziarie per denunciare condotte illecite scoperte nel contesto lavorativo, anche se hanno già presentato segnalazioni interne o esterne.
10. **Misure di protezione del segnalante:** Si discute delle misure di protezione per i segnalanti, comprese le tutele contro le ritorsioni, il divieto di ritorsione, le misure di sostegno fornite da enti del Terzo settore e le disposizioni che prevedono la nullità del licenziamento quale atto ritorsivo. Viene descritto anche l'elenco degli enti che forniscono misure di sostegno.
11. **Limitazioni della responsabilità:** Affronta il tema della responsabilità del segnalante per la divulgazione di informazioni coperte dal segreto, dal diritto d'autore o dalla protezione dei dati personali. Specifica che la responsabilità è esclusa quando la divulgazione è necessaria per svelare la violazione.
12. **Disposizioni Generali:**
 - Il Decreto 24/2023 regola la protezione dei segnalanti che riportano violazioni o comportamenti illeciti.
 - I segnalanti possono essere individui o organizzazioni, e le violazioni possono riguardare qualsiasi settore, sia pubblico che privato.
13. **Segnalazioni e Denunce:**
 - Il Decreto stabilisce le modalità per effettuare segnalazioni o denunce, comprese quelle fatte in forma anonima.
 - Sono previsti canali interni ed esterni per le segnalazioni, con regole specifiche per la conservazione e l'archiviazione delle informazioni.
14. **Divulgazioni Pubbliche:**
 - Le informazioni sulle violazioni possono essere divulgate pubblicamente tramite stampa, web o altri media.
 - Il segnalante è protetto se la divulgazione pubblica è effettuata secondo determinate condizioni, come il pericolo imminente per il pubblico interesse o il rischio di ritorsioni.
15. **Denuncia all'Autorità Giudiziaria:**
 - I segnalanti hanno il diritto di rivolgersi alle autorità giudiziarie per denunciare violazioni penali.
 - Gli obblighi di denuncia riguardano in particolare i pubblici ufficiali o coloro che svolgono un servizio pubblico.
16. **Misure a Tutela del Segnalante:**
 - Il Decreto prevede misure per la protezione dei segnalanti, compresa la protezione dalle ritorsioni, misure di sostegno e limitazioni della responsabilità.
17. **Sanzioni:**
 - Il Decreto prevede sanzioni amministrative pecuniarie per i soggetti pubblici e privati che violano le disposizioni del Decreto.
 - Sono elencate diverse violazioni e le relative sanzioni pecuniarie.

Qui di seguito, si riporta la tabella con le relative sanzioni pecuniarie.

VIOLAZIONE RESPONSABILE SANZIONE

- 1. Ritorsioni Persona fisica:** da 10.000 a 50.000 euro;
- 2. Ostacolo alla segnalazione (o tentativo) Persona fisica:** da 10.000 a 50.000 euro;
- 3. Violazione dell'obbligo di riservatezza:** da 10.000 a 50.000 euro;
- 4. Omessa istituzione dei canali di segnalazione Organo di indirizzo:** da 10.000 a 50.000 euro;
- 5. Omessa adozione delle procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, ovvero adozione non conforme a quanto previsto dal Decreto Organo di indirizzo:** da 10.000 a 50.000 euro;
- 6. Omesso svolgimento dell'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute dal Gestore delle segnalazioni:** da 10.000 a 50.000 euro;
- 7. Accertamento, anche con sentenza di primo grado, della responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per reati di diffamazione o calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria Persona fisica:** da 500 a 2.500 euro.

Il procedimento di accertamento e applicazione delle sanzioni è descritto nel "Regolamento per la Disciplina Transitoria e di Coordinamento":

- Le norme del Decreto entrano in vigore il 15 luglio 2023;
- Le segnalazioni o denunce effettuate prima di questa data continuano ad essere regolate da leggi precedenti;
- In caso di licenziamento discriminatorio, il Decreto prevede la nullità e il diritto del lavoratore alla reintegrazione.

Il testo copre dettagliatamente la protezione e le misure per i segnalanti, nonché le sanzioni per coloro che violano le disposizioni del Decreto.

DEL PRESENTE MODELLO È STATA PRESA VISIONE DA TUTTI I SOCI, GLI AMMINISTRATORI, I DIPENDENTI ED I COLLABORATORI DELLA MAGMA S.R.L., CHE NE ACCETTANO IL CONTENUTO E ALLA CUI OSSERVANZA SI IMPEGNANO.

Letto, accettato e sottoscritto

Tortoli, 20 luglio 2025

ALLEGATO A

Il presente allegato costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ha lo scopo di integrare la Parte Speciale mediante l'individuazione di ulteriori aree di attività considerate a rischio-reato.

In particolare, vengono analizzate aree operative non precedentemente trattate, per le quali si rileva una potenziale esposizione a specifiche fattispecie di reati-presupposto. Per ciascuna area sensibile sono pertanto:

- individuati i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente;
- definiti appositi protocolli di prevenzione e controllo, coerenti con i principi generali del Modello;
- attribuite in modo chiaro e formalizzato le responsabilità operative a determinate funzioni aziendali, incaricate della concreta attuazione delle misure di presidio e della vigilanza sul rispetto delle procedure adottate.

Le previsioni contenute nel presente documento sono finalizzate a garantire la tracciabilità delle attività, la separazione delle funzioni, la trasparenza dei processi decisionali e la tempestiva segnalazione all'Organismo di Vigilanza di eventuali anomalie, violazioni o situazioni di rischio.

Area "Sicurezza sul Lavoro e Safety del Festival"

Questa area attiene alla gestione integrata della salute e sicurezza sul lavoro, con riferimento sia al personale impiegato (staff, tecnici, collaboratori) sia al pubblico partecipante agli eventi. Essa riveste un'importanza cruciale nel contesto dei festival, in considerazione dell'elevato afflusso di persone e della complessità organizzativa connessa agli allestimenti temporanei e alle attività spettacolari.

In tale ambito, ai sensi dell'art. 25 *septies* del D.Lgs. n. 231/2001, si intendono prevenire reati quali l'omicidio colposo e le lesioni personali gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La normativa di riferimento è principalmente costituita dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle disposizioni di pubblica sicurezza applicabili agli eventi aperti al pubblico.

PROCEDURA

Per ciascun evento o festival deve essere predisposto uno specifico Protocollo di Sicurezza, che comprenda almeno i seguenti elementi:

- Valutazione dei rischi (*risk assessment*), redatta sulla base delle caratteristiche specifiche dell'evento, della location e delle attività previste;
- Piani di emergenza ed evacuazione, comprensivi di layout dell'area, percorsi di esodo, punti di raccolta, segnaletica e presidi;
- Gestione delle folle (*crowd management*), con misure volte a prevenire situazioni di sovraffollamento, blocchi nei flussi di entrata/uscita, e comportamenti pericolosi;
- Verifica dell'idoneità tecnico-strutturale degli impianti, attrezzature e strutture temporanee (palchi, tensostrutture, impianti elettrici, impianti audio/luci);
- Presenza obbligatoria di presidi sanitari e antincendio, proporzionati alla tipologia e alle dimensioni dell'evento;
- Controllo del numero di partecipanti, in conformità ai limiti di capienza stabiliti nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;
- Formazione obbligatoria e specifica per tutto il personale coinvolto (es. addetti al montaggio, sicurezza, gestione pubblico), da attestarsi con apposita documentazione.

In aggiunta, è previsto che tutti i soggetti coinvolti nelle attività di gestione della sicurezza, inclusi RSPP, Safety Manager, coordinatori tecnici e addetti operativi, partecipino a corsi di formazione e aggiornamento periodici, con cadenza almeno annuale o secondo quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di garantire il mantenimento delle competenze e l'adeguamento continuo alle buone pratiche e agli standard normativi.

Il Protocollo deve essere redatto in coerenza con i requisiti normativi vigenti e integrato nei processi organizzativi del festival, costituendo parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.

RESPONSABILITÀ

La responsabilità dell'attuazione delle misure sopra indicate ricade su:

- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) aziendale, per quanto attiene alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti;
- Il Responsabile della Sicurezza dell'Evento, figura che può coincidere con un *Safety Manager* appositamente designato per il festival, incaricato della supervisione complessiva della *safety* del pubblico e del coordinamento con i servizi di emergenza e le autorità preposte.

Entrambe le figure devono operare in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza Monocratico (OdV), al quale devono essere tempestivamente segnalate eventuali criticità rilevate, inclusi incidenti, infortuni, *near-miss* o altre non conformità riscontrate durante le fasi di allestimento, svolgimento e disallestimento dell'evento.

Il rispetto puntuale del Protocollo di Sicurezza e l'adozione di un sistema di monitoraggio continuo rappresentano strumenti essenziali per garantire la tutela della salute e incolumità di tutte le persone coinvolte e per ridurre l'esposizione al rischio di responsabilità amministrativa dell'ente.

Area "Gestione Rapporti con la Pubblica Amministrazione e Permessi"

L'area riguarda tutte le attività relative all'interazione con enti pubblici e istituzioni per l'ottenimento delle autorizzazioni, licenze, patrocini e permessi necessari allo svolgimento del festival. Tali attività includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Richiesta di permessi comunali per l'occupazione del suolo pubblico;
- Ottenimento di licenze di pubblica sicurezza presso la Questura;
- Interazioni con i Vigili del Fuoco per certificazioni antincendio;
- Richiesta di autorizzazioni e adempimenti verso la SIAE;
- Domande per patrocini, contributi o bandi pubblici;
- Partecipazione a gare o appalti eventualmente collegati all'evento.

Queste attività espongono l'organizzazione al rischio di reati contro la Pubblica Amministrazione, in particolare quelli previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001, quali:

- Corruzione (artt. 318, 319, 321 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), in caso di gare pubbliche per l'ottenimento di fondi o servizi.

Procedura Operativa

La procedura deve garantire:

- Trasparenza, legalità e tracciabilità in ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione;

- Prevenzione di comportamenti illeciti, anche solo percepibili come tali;
- Controllo e supervisione costante sulle attività a rischio.

Fasi della Procedura

a. Pianificazione delle Autorizzazioni

- La funzione organizzativa definisce l'elenco completo delle autorizzazioni necessarie in fase di progettazione dell'evento.
- Le richieste vengono calendarizzate in base ai termini previsti dalla normativa e dai regolamenti locali.

b. Redazione e Inoltro delle Istanze

- Ogni istanza o richiesta verso la P.A. viene redatta da un referente interno preposto e validata preventivamente dal Responsabile Legale/Amministrativo o da figura apicale delegata.
- Tutte le comunicazioni devono essere tracciate e archiviate digitalmente, comprensive di:
 - Documento originale (istanza);
 - Protocollazione (ove previsto);
 - Eventuali ricevute, PEC, mail certificate;
 - Risposte o integrazioni ricevute dall'ente.

c. Incontri con Funzionari Pubblici

- È obbligatoria la presenza di almeno due persone dell'organizzazione per ogni incontro fisico o virtuale con funzionari pubblici.
- Al termine dell'incontro, viene redatto un verbale interno sintetico, sottoscritto da entrambi i presenti e archiviato.

d. Controlli Interni e Supervisione

- Si prevede la rotazione periodica dei referenti interni addetti alle pratiche amministrative oppure, in alternativa, una doppia verifica da parte di un secondo soggetto.
- Tutte le attività sono sottoposte al controllo del Responsabile Legale/Amministrativo, che ne verifica la correttezza formale e sostanziale.

Presidi Etici e Anticorruzione

- Divieto assoluto di offrire, promettere o concedere denaro, regali, omaggi o altri benefici (anche indiretti) a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
- È vietato anche accettare pressioni indebite, promesse di agevolazioni o richieste improprie da parte di funzionari pubblici.
- In caso di situazioni ambigue o potenzialmente illecite, il personale ha l'obbligo di segnalazione immediata all'Organismo di Vigilanza (OdV) attraverso canali dedicati e protetti (es. casella mail whistleblowing o modulo interno).

Responsabilità e Presidi Organizzativi

Il Responsabile Legale/Amministrativo (o altra figura apicale formalmente delegata):

- Supervisiona e valida tutte le istanze prima dell'invio;
- Coordina i referenti interni coinvolti;

- Gestisce i rapporti diretti con l'OdV;
- È il punto di riferimento per eventuali audit o verifiche interne.

L'Organismo di Vigilanza Monocratico (OdV):

- Riceve segnalazioni e verifica il rispetto della procedura;
- Può effettuare controlli a campione sui fascicoli relativi ai rapporti con la P.A.;
- Redige relazioni periodiche al Consiglio di Amministrazione in caso di criticità rilevate.

Documentazione Obbligatoria e Archivio

Tutti i documenti relativi ai rapporti con la P.A. devono essere archiviati per almeno 5 anni, in formato digitale su server sicuri, e devono includere:

- Copie delle istanze e autorizzazioni;
- Verbali degli incontri;
- Email, PEC, allegati e comunicazioni ufficiali;
- Note di protocollo interne;
- Eventuali report di segnalazione all'OdV.

Formazione e Sensibilizzazione

Il personale coinvolto in attività di interfaccia con la P.A. deve partecipare a:

- Sessioni formative annuali sui reati contro la P.A. e sulla procedura interna;
- Moduli di aggiornamento in caso di modifiche normative o organizzative.

Area "Procurement e Gestione Fornitori del Festival"

Questa area comprende tutte le attività relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture necessari allo svolgimento del Festival, incluse ma non limitate a:

- allestimenti e strutture temporanee,
- service audio, luci e video,
- catering e ristorazione,
- vigilanza non armata e security esterna,
- servizi di pulizia e manutenzione ordinaria,
- trasporti, logistica, noleggi e simili.

Principali rischi legali e penali

L'attività di procurement, soprattutto in contesti ad alta intensità economica e visibilità pubblica come un festival, è particolarmente esposta a diverse tipologie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, tra cui:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione o corruzione tra privati:
 - Art. 318 – 319 e 321 c.p. / art. 2635 c.c.: rischio di corruzione o induzione indebita, laddove soggetti interni (es. personale incaricato della selezione fornitori) ricevano o sollecitino denaro, vantaggi o favori da imprese interessate ad ottenere l'appalto.
 - Rischio aggravato se i fornitori sono sponsorizzati o legati ad enti pubblici.
2. Reati di turbata libertà degli incanti o delle procedure di gara (Art. 353 e 353 bis c.p.)

- Nel caso di selezione dei partner attraverso procedure a evidenza pubblica o gare aperte (es. per il coinvolgimento di sponsor istituzionali o fornitori pubblici), esiste il rischio di turbativa d'asta o collusione tra operatori.

3. Reati di criminalità organizzata – Art. 24 ter D.Lgs. 231/01

- Possibile rischio di infiltrazioni mafiose o criminali, specie in contesti in cui le imprese appaltatrici operano in settori ad alta esposizione (es. security, pulizie, logistica).
- Potenziali fornitori potrebbero risultare collegati a soggetti indagati o già condannati per reati di stampo mafioso.

Misure di prevenzione e controllo

Al fine di mitigare i rischi sopra elencati, è necessario adottare e formalizzare una procedura strutturata di qualificazione, selezione e gestione dei fornitori, che includa almeno i seguenti elementi:

1. Protocollo di selezione fornitori
 - Definizione di criteri oggettivi, trasparenti e comparabili per la valutazione delle offerte (es. qualità, prezzo, esperienza pregressa, sostenibilità ambientale, rispetto delle normative).
 - Obbligo di richiedere almeno tre preventivi ove possibile, con tracciabilità delle valutazioni e motivazione delle scelte.
2. Verifica dei requisiti di onorabilità e affidabilità
 - Richiesta di documentazione aggiornata per ciascun fornitore selezionato:
 - Visura camerale,
 - Certificato del casellario giudiziale,
 - Certificazione antimafia o iscrizione in white list prefettura,
 - Autocertificazione ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000 sull'assenza di condanne rilevanti.
 - Controlli da parte dell'Ufficio Legale o funzione Compliance, se presente.
3. Tracciabilità del processo decisionale
 - Predisposizione di verbali interni, redatti dalla commissione incaricata (ove prevista), o documentazione di valutazione tecnica/economica delle offerte ricevute.
 - Archiviazione digitale centralizzata e auditabile delle comunicazioni, offerte, contratti e report finali.
4. Inserimento di clausole contrattuali specifiche
 - Clausole di impegno al rispetto del Modello 231 e Codice Etico,
 - Clausole risolutive espresse in caso di violazione delle normative in materia di lavoro, sicurezza, ambiente, corruzione o criminalità organizzata,
 - Clausole di controllo e audit da parte dell'organizzazione promotrice del Festival.

Responsabilità e governance

Il Responsabile Acquisti o il Project Manager del Festival (o altro soggetto formalmente incaricato) è titolare dell'attuazione e vigilanza sulla corretta applicazione della procedura.

Ha l'obbligo di:

- Documentare ogni fase dell'affidamento (dalla richiesta dei preventivi alla stipula del contratto),
- Monitorare il rispetto delle clausole contrattuali durante l'esecuzione dell'appalto,
- Segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza (OdV) ogni anomalia o criticità riscontrata (es. offerte anormalmente basse, tentativi di influenzare la scelta, pressioni esterne, legami sospetti dei fornitori).

Questa area comprende tutte le attività relative alla gestione economica, contabile e fiscale dell’evento, ed è cruciale per garantire la trasparenza e la regolarità nella movimentazione dei fondi legati al Festival. Rientrano in questa area:

- La gestione delle entrate (sponsorizzazioni private, contributi pubblici, vendita di biglietti, merchandising, donazioni, ecc.);
- La gestione delle uscite (pagamenti a fornitori, artisti, personale tecnico e collaboratori);
- Il presidio operativo e contabile di eventuali sistemi di biglietteria e cassa;
- L’elaborazione e trasmissione della rendicontazione fiscale e amministrativa dell’evento.

Principali rischi penali ex D.Lgs. 231/2001

Questa area è esposta a diverse categorie di reati rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, in particolare:

1. Reati societari – Art. 25 ter
 - Es. false comunicazioni sociali, falsificazione di bilancio o registrazioni contabili non veritiere al fine di occultare perdite, distrarre fondi o gonfiare i ricavi dell’evento.
 - Manipolazioni di documentazione contabile per nascondere uscite non autorizzate o introiti non dichiarati.
2. Reati tributari – Art. 25 quinquiesdecies
 - Es. dichiarazioni fiscali fraudolente, utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione di ricavi da bigliettazione, sponsorizzazioni o altre entrate.
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili obbligatori.
3. Reati di riciclaggio e autoriciclaggio – Art. 25 octies
 - Rischio che soggetti interni o terzi sfruttino il Festival come “copertura” per movimentare fondi illeciti, mediante:
 - Falsi contratti di prestazione artistica,
 - Simulazione di sponsorizzazioni,
 - Sovrafatturazione per drenare risorse verso soggetti terzi.

Misure di prevenzione e protocolli operativi

Al fine di prevenire i suddetti reati, l’organizzazione deve implementare un protocollo di controllo dei flussi finanziari e fiscali specificamente applicabile al Festival, articolato secondo i seguenti principi:

1. Tracciabilità obbligatoria dei flussi finanziari
 - Tutte le entrate e le uscite devono transitare esclusivamente su conti correnti dedicati all’evento.
 - Vietati pagamenti in contanti, salvo importi minimi consentiti per micro-spese (con giustificativo).
 - Obbligo di tracciamento mediante bonifico, carta prepagata aziendale o POS dedicato.
2. Controlli su ticketing e incassi
 - Ogni sistema di biglietteria (fisico o digitale) deve prevedere:
 - Numerazione progressiva dei titoli emessi,
 - Generazione automatica di report giornalieri,
 - Riconciliazione tra biglietti venduti e incassi registrati.
 - Deve essere prevista una verifica incrociata a fine giornata/festival tra il Responsabile Biglietteria e il CFO.

3. Autorizzazione preventiva delle spese
 - Tutte le spese superiori a una soglia prefissata (es. 1.000 €) devono essere autorizzate da almeno due soggetti, tra: Project Manager, CFO, Direzione.
 - Obbligo di formalizzazione con apposita modulistica di richiesta/acquisto e archiviazione della relativa documentazione.
4. Documentazione fiscale obbligatoria
 - Obbligo di emissione di fatture, ricevute o scontrini per ogni transazione economica dell'evento, inclusi eventuali corrispettivi minori.
 - Monitoraggio continuo da parte dell'area amministrativa per garantire:
 - Coerenza tra registrazioni contabili e attività operative,
 - Corretta liquidazione dell'IVA,
 - Presentazione delle dichiarazioni fiscali nei termini di legge.
5. Audit e rendicontazione finale
 - Al termine dell'evento, il CFO (o Responsabile Amministrativo) è tenuto a redigere un rendiconto economico-finanziario dettagliato, che includa:
 - Report su tutte le entrate e uscite,
 - Giustificativi e copie dei documenti contabili,
 - Analisi di eventuali scostamenti o anomalie (es. incassi inferiori rispetto ai biglietti venduti, pagamenti non documentati).
 - Il rendiconto deve essere formalmente trasmesso all'Organismo di Vigilanza (OdV) per le verifiche di competenza.
6. Segnalazione di anomalie o irregolarità
 - Ogni soggetto coinvolto nella gestione finanziaria (inclusi il Responsabile Biglietteria e addetti ai pagamenti) ha l'obbligo di segnalare:
 - Operazioni non giustificate o fuori prassi,
 - Ammanchi di cassa,
 - Disallineamenti tra documenti e realtà operativa,
 - Pressioni per effettuare pagamenti non conformi.
 - Le segnalazioni vanno inoltrate in forma riservata all'OdV tramite canali predisposti (es. casella email dedicata o modulo interno di segnalazione).

Responsabilità e funzioni coinvolte

Il Responsabile Amministrativo/Finanziario (CFO) ha il compito primario di:

- Applicare e far rispettare il protocollo sopra descritto;
- Supervisionare l'intera gestione economico-finanziaria dell'evento;
- Coordinarsi con i fornitori, consulenti fiscali, area acquisti e responsabili del ticketing;
- Validare i dati economici e trasmettere all'OdV il rendiconto finale.
- Il Responsabile Biglietteria, se nominato, cura invece:
 - Il presidio dei sistemi di emissione e controllo dei titoli d'ingresso;
 - La riconciliazione quotidiana tra incassi e vendite;
 - La collaborazione con il CFO per la regolarità fiscale e documentale delle operazioni.

Area “Gestione del Personale e Lavoro durante il Festival”

Questa area riguarda la gestione complessiva delle risorse umane impiegate nel contesto del Festival, sia con ruoli operativi che di supporto, inclusi:

- Lavoratori subordinati (assunti a tempo determinato o con contratti stagionali),
- Collaboratori autonomi o occasionali,
- Volontari (es. studenti, associazioni giovanili, cittadini coinvolti nell'organizzazione).

Si tratta di un ambito particolarmente sensibile in cui è essenziale garantire la legalità, la sicurezza e la dignità del lavoro, anche per personale temporaneo o impiegato per periodi molto brevi.

Rischi giuridici e penali rilevanti ex D.Lgs. 231/2001

L'attività di gestione del personale in ambito festivaliero è esposta a una serie di rischi che ricadono nell'ambito dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, in particolare:

1. Impiegare lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno – Art. 25 *duodecies*
 - Rischio di occupazione irregolare di cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno valido per lavoro.
 - Anche in caso di collaborazione indiretta (es. personale fornito da cooperative o agenzie interinali), l'ente è corresponsabile se non ha effettuato i controlli dovuti.
2. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (c.d. "caporalato") – Art. 603 *bis* c.p. richiamato da Art. 25 *quinquies*
 - Impiego di personale in condizioni degradanti, con paghe non conformi, orari eccessivi, assenza di riposi o tutela sanitaria.
 - Utilizzo di intermediari non autorizzati per il reclutamento e la gestione del personale.
3. Reati contro minori – anch'essi ricompresi all'interno dell'Art. 25 *quinquies*
 - Possibile impiego illegittimo di lavoratori minorenni, in violazione delle normative sul lavoro giovanile (es. impiego in orari notturni o mansioni faticose o pericolose vietate).

Misure di prevenzione e protocollo operativo HR per eventi

Per prevenire tali rischi, è necessario implementare uno specifico protocollo HR per la gestione del personale e dei volontari durante il Festival, che dovrà includere i seguenti elementi chiave:

1. Regolarità contrattuale e anagrafica del personale
 - Obbligo di impiegare esclusivamente personale formalmente ingaggiato, tramite:
 - Contratto di lavoro subordinato o autonomo (es. prestazione occasionale, collaborazioni artistiche),
 - Accordo di volontariato scritto, conforme alla Legge 266/1991 e successive modifiche (non retribuito, ma eventualmente con rimborso spese).
 - Ogni persona impiegata deve fornire documentazione completa e aggiornata, tra cui:
 - Documento di identità in corso di validità,
 - Codice fiscale,
 - Permesso di soggiorno valido per i cittadini non italiani (verificato e conservato in copia),
 - Dichiarazione sostitutiva per attestare il possesso dei requisiti di legge (es. maggiore età, capacità giuridica, ecc.).
2. Controlli preventivi e limiti all'impiego

- Vietato l'impiego di minorenni salvo casi espressamente autorizzati (es. tirocini formativi o laboratori didattici, previa autorizzazione genitoriale e nei limiti della normativa).
- In ogni caso, vietato l'impiego di minori in attività notturne, faticose, pericolose o potenzialmente lesive della loro integrità psicofisica.
- Per tutto il personale (inclusi volontari):
 - Rispetto degli orari di lavoro previsti per legge,
 - Obbligo di pause e riposi giornalieri,
 - Registrazione dei turni o delle presenze, anche in forma semplificata.

3. Registro del personale e tracciabilità

- Tenuta di un Registro nominativo del personale impiegato per ciascun evento, in formato cartaceo o elettronico, contenente:
 - Nome, cognome, codice fiscale,
 - Ruolo/funzione svolta,
 - Tipologia di contratto o accordo di volontariato,
 - Periodo e turni di attività,
 - Documento di identità e, se applicabile, permesso di soggiorno.
- Il registro deve essere archiviato e disponibile per eventuali ispezioni da parte delle autorità competenti (INL, Guardia di Finanza, Prefettura, ecc.).

4. Controlli sui soggetti terzi e intermediari

- In caso di ricorso a soggetti terzi per la fornitura di personale (es. cooperative, agenzie interinali):
 - Obbligo di clausole contrattuali 231 che impegnino il fornitore al rispetto delle normative sul lavoro e alla non violazione di norme penali.
 - Verifica preliminare dei requisiti dell'agenzia (iscrizione CCIAA, DURC, assenza di contenziosi in corso).

5. Prevenzione dei comportamenti abusivi o degradanti

- Obbligo per i Responsabili di Area di vigilare sull'ambiente di lavoro durante lo svolgimento dell'evento, segnalando:
 - Episodi di maltrattamento, sfruttamento, comportamenti discriminatori o offensivi,
 - Segnali di sovraccarico di lavoro o trattamento non equo tra collaboratori.
- Predisposizione di un canale interno di segnalazione riservata, attivo anche durante l'evento (es. mail interna o referente designato).

Responsabilità e governance

- Il Responsabile Risorse Umane di Magma è il titolare del procedimento e ha il compito di:
 - Applicare e far applicare il protocollo HR,
 - Coordinarsi con i Responsabili di Area/Funzione che gestiscono squadre operative, volontari o staff tecnico,
 - Raccogliere e archiviare tutta la documentazione relativa al personale impiegato.
- Durante l'evento, il Responsabile HR deve:
 - Effettuare controlli a campione sulle presenze e la regolarità dei documenti,
 - Monitorare il rispetto dei limiti orari e delle condizioni di lavoro,

- Farsi carico della comunicazione di eventuali anomalie all'Organismo di Vigilanza (OdV), come:
 - a. Segnalazioni di impiego irregolare di personale,
 - b. Presenza di volontari non registrati,
 - c. Situazioni potenzialmente riconducibili a reati (es. lavoro nero, sfruttamento, occupazione abusiva).

Area “Tutela Ambientale e Gestione Rifiuti del Festival”

L'organizzazione di eventi temporanei come festival, concerti o manifestazioni culturali comporta potenziali impatti ambientali che, se non adeguatamente gestiti, possono dar luogo a violazioni della normativa vigente in materia ambientale. In particolare, ai sensi dell'art. 25 *undecies* del D.Lgs. n. 231/2001, possono insorgere responsabilità amministrative dell'ente qualora vengano commessi reati ambientali nell'ambito delle attività organizzative, anche da parte di soggetti terzi (es. fornitori, appaltatori, gestori dei servizi).

I reati rilevanti includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Gestione illecita di rifiuti (art. 256 D.Lgs. n. 152/2006);
- Inquinamento del suolo, delle acque o dell'aria (art. 452 *bis* c.p.);
- Superamento dei limiti di emissione acustica in aree protette o soggette a vincoli paesaggistici;
- Scarichi non autorizzati di sostanze inquinanti.

Obiettivo e Finalità

Scopo dell'area è garantire la conformità ambientale dell'evento attraverso un sistema strutturato di prevenzione, controllo e gestione dei rischi ambientali, in linea con i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001. Ciò tutela l'ambiente, i partecipanti e l'immagine dell'organizzazione, riducendo il rischio di sanzioni e danni reputazionali.

Protocollo Ambientale per il Festival

1. Pianificazione della gestione dei rifiuti

- Predisposizione di un Piano di raccolta differenziata e smaltimento in collaborazione con ditte regolarmente iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
- Posizionamento strategico di contenitori per la raccolta differenziata (umido, plastica, carta, vetro, indifferenziato).
- Obbligo contrattuale per gli operatori food & beverage di utilizzare materiali compostabili o riciclabili.
- Ritiro e trasporto dei rifiuti con tracciabilità completa (FIR – Formulario Identificazione Rifiuti) e verifica delle certificazioni di conferimento finale.

2. Monitoraggio dell'inquinamento acustico

- Installazione di strumenti fonometrici nei punti critici per il monitoraggio continuo dei livelli sonori, in particolare nelle fasce orarie notturne.
- Rispetto delle soglie previste dalle ordinanze comunali e regolamenti ARPA.
- Previsione di limiti di orario per le esibizioni musicali con soglie sonore elevate.

3. Divieto assoluto di scarichi inquinanti

- Vietato qualsiasi scarico diretto in suolo, sottosuolo, corpi idrici o reti fognarie senza autorizzazione.
- Presenza di sistemi di contenimento (es. vasche di raccolta, barriere anti-sversamento) per gruppi elettrogeni, cucine mobili e serbatoi temporanei.
- Obbligo di impiego di carburanti ecologici e fluidi non tossici ove possibile.

4. Ripristino e bonifica dei luoghi post-evento

- Al termine del festival, ispezione ambientale finale per verificare l'assenza di residui, contaminazioni o danni.
- Rimozione completa di strutture temporanee, raccolta rifiuti residui, eventuale risemina o bonifica delle aree verdi interessate.
- Consegna di relazione di ripristino a firma del Responsabile Ambientale o della Logistica.

Ruoli e Responsabilità

Responsabile Operativo/Logistica

- Sovrintende all'attuazione del protocollo ambientale.
- Coordina i fornitori ecologici e verifica il possesso delle autorizzazioni e certificazioni.
- Predisporre la documentazione necessaria a dimostrare la compliance normativa.

Responsabile Ambientale

- Funzione tecnica con compiti di monitoraggio e controllo continuo.
- Raccoglie dati (es. rilievi fonometrici, formulari rifiuti, foto ispezioni) e li conserva per eventuali audit o richieste dell'OdV.
- Cura la formazione ambientale del personale e dei volontari coinvolti nell'evento.

Organismo di Vigilanza (OdV)

- Riceve segnalazioni di eventuali incidenti ambientali o non conformità, quali:
 - Sversamenti accidentali di liquidi;
 - Sforamenti dei limiti acustici;
 - Errato smaltimento dei rifiuti;
 - Lamentele da parte dei residenti o autorità locali.
- Verifica il rispetto delle misure previste nel Modello 231 e attiva eventuali misure correttive o sanzionatorie.

Segnalazioni e Gestione delle Non Conformità

Ogni anomalia rilevata deve essere immediatamente segnalata al Responsabile Ambientale o all'OdV, tramite apposito modulo di segnalazione o canale dedicato. Le non conformità sono oggetto di:

- Analisi tecnica e ambientale;
- Relazione sull'accaduto con individuazione delle cause;
- Adozione di misure correttive e preventive.